

Codice A1705C

D.D. 1 dicembre 2025, n. 1060

PSP Italia e CSR del Piemonte 2023-2027. Disposizioni in materia di riduzioni ed esclusioni dal pagamento da applicare in caso di inadempienze riscontrate in merito agli interventi SRA03-ACA03 (Azione 1), SRA04-ACA04 e SRA13-ACA13 (Azioni 1 e 2), in attuazione del d. lgs. 42 del 17.03.2023 e s.m.i., del DM n. 93348 del 26.02.2024 e della D.D. n. 312 del 19.04.2024 e s.m.i.



ATTO DD 1060/A1705C/2025

DEL 01/12/2025

DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE

A1700A - AGRICOLTURA E CIBO

A1705C - Programmazione e coordinamento sviluppo rurale, agricoltura sostenibile e Sistema Informativo Agricolo Piemontese

OGGETTO: PSP Italia e CSR del Piemonte 2023-2027. Disposizioni in materia di riduzioni ed esclusioni dal pagamento da applicare in caso di inadempienze riscontrate in merito agli interventi SRA03-ACA03 (Azione 1), SRA04-ACA04 e SRA13-ACA13 (Azioni 1 e 2), in attuazione del d. lgs. 42 del 17.03.2023 e s.m.i., del DM n. 93348 del 26.02.2024 e della D.D. n. 312 del 19.04.2024 e s.m.i.

Visto il Regolamento (UE) n. 2021/2115 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 2 dicembre 2021, che reca norme sul sostegno ai piani strategici che gli Stati membri devono redigere nell'ambito della politica agricola comune (piani strategici della PAC) e finanziati dal Fondo europeo agricolo di garanzia (FEAGA) e dal Fondo europeo agricolo per lo sviluppo rurale (FEASR) e che abroga i regolamenti (UE) n. 1305/2013 e (UE) n. 1307/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 17 dicembre 2013;

considerato in particolare l'articolo 70 del Reg. (UE) n. 2021/2115 che riguarda gli impegni di gestione che gli agricoltori o altri beneficiari possono assumere volontariamente per conseguire gli obiettivi specifici di cui all'articolo 6, lettere d), e), f) del medesimo Regolamento ossia contribuire alla mitigazione dei cambiamenti climatici, promuovere lo sviluppo sostenibile e un'efficiente gestione delle risorse naturali, contribuire ad arrestare e invertire il processo di perdita della biodiversità;

tenuto conto, inoltre, dell'articolo 12 del medesimo regolamento che richiede agli Stati membri di includere nei propri piani strategici della PAC un sistema di condizionalità, in virtù del quale è applicata una sanzione amministrativa agli agricoltori e ad altri beneficiari che ricevono pagamenti diretti a norma del capo II o pagamenti annuali a titolo degli articoli 70, 71 e 72 se non sono conformi ai criteri di gestione obbligatori previsti dal diritto dell'Unione e alle norme BCAA stabilite nel piano strategico della PAC, figuranti nell'allegato III, relativamente ai seguenti settori specifici: a) il clima e l'ambiente, compresi l'acqua, il suolo e la biodiversità degli ecosistemi; b) la salute pubblica e delle piante; c) il benessere degli animali;

richiamati, inoltre, i seguenti regolamenti dell'Unione:

- Regolamento (UE) 2021/2116 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 2 dicembre 2021 e s.m.i. sul finanziamento, sulla gestione e sul monitoraggio della politica agricola comune e che abroga il Regolamento (UE) n. 1306/2013, e in particolare il Titolo IV, Capo IV;
- Regolamento delegato (UE) 2022/1172 della Commissione, del 4 maggio 2022, che integra il regolamento (UE) 2021/2116 del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda il sistema integrato di gestione e di controllo della politica agricola comune e l'applicazione e il calcolo delle sanzioni amministrative per la condizionalità;
- Regolamento di esecuzione (UE) 2022/1173 della Commissione, del 31 maggio 2022, recante modalità di applicazione del regolamento (UE) 2021/2116 del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda il sistema integrato di gestione e di controllo nella politica agricola comune;

visti in particolare, in riferimento al reg. (UE) n. 2021/2116:

- l'articolo 57 "Disposizioni specifiche per il FEASR", che stabilisce che gli Stati membri applichino rettifiche finanziarie sopprimendo parzialmente o, ove giustificato, integralmente il finanziamento dell'Unione qualora siano rilevate irregolarità o altri casi di inosservanza delle condizioni richieste dagli interventi di sviluppo rurale di cui ai piani strategici della PAC. Gli Stati membri tengono conto della natura e della gravità dell'inosservanza rilevata e dell'entità della perdita finanziaria per il FEASR;

- l'articolo 59 "Tutela degli interessi finanziari dell'Unione" che prevede, tra l'altro, che gli Stati membri adottino le disposizioni legislative, regolamentari e amministrative ed ogni altra misura necessaria per garantire l'efficace tutela degli interessi finanziari dell'Unione, intese in particolare:

- ad accettare la legittimità e la regolarità delle operazioni finanziate dal FEASR, anche a livello dei beneficiari e secondo quanto stabilito nei piani strategici della PAC,
- prevenire, rilevare e perseguire le irregolarità e le frodi,
- imporre sanzioni effettive, proporzionate e dissuasive in conformità del diritto dell'Unione o, in subordine, della normativa nazionale,
- recuperare i pagamenti indebiti, maggiorati di interessi e avviare procedimenti giudiziari a tal fine, se necessario.

Tenuto conto che:

- la PAC per il periodo 2023-2027 viene attuata attraverso un unico Piano strategico nazionale che comprende sia i pagamenti diretti e gli interventi settoriali finanziati dal FEAGA (Fondo europeo agricolo di garanzia) sia gli interventi per lo sviluppo rurale finanziati dal FEASR (Fondo europeo agricolo per lo sviluppo rurale);
- l'art. 104 del citato regolamento (UE) n.2021/2115 prevede che il Piano strategico elaborato da uno Stato membro possa contenere "elementi stabiliti a livello regionale";
- il Piano Strategico della PAC (PSP) 2023-2027 per l'Italia è stato approvato dalla Commissione europea con Decisione C(2022)8645 del 2 dicembre 2022 ed in ultimo, a seguito di modifica, con Decisione C(2025)3805 del 18 giugno 2025; il PSP Italia è operativo a partire dal 1° gennaio 2023 e, per quanto riguarda lo sviluppo rurale (FEASR), include le schede contenenti "elementi stabiliti a livello regionale" per gli interventi che le Regioni e le Province Autonome attivano sul proprio territorio;
- la Rete Rurale Nazionale ha predisposto le "Linee guida per la redazione e l'adozione dei Complementi Regionali per lo Sviluppo Rurale (CSR) del PSP 2023-2027. Novembre 2022" e tali CSR riportano le declinazioni della strategia a livello regionale, evidenziando la specificità delle scelte che caratterizzano l'attuazione degli interventi sul territorio di riferimento;
- il CSR 2023-2027 della Regione Piemonte, adottato dalla Giunta Regionale con Deliberazione n. 17-6532 del 20 febbraio 2023 prevede, tra l'altro, interventi che comportano impegni in materia

di ambiente e di clima e altri impegni in materia di gestione di cui all'art. 70 del Reg. (UE) n. 2021/2115, connessi alle superfici e/o alle Unità di bestiame adulto (UBA) o ad altre unità di riferimento. Tali interventi sono denominati SRA e, nell'ambito di tale categoria, gli interventi agro-climatico-ambientali sono in breve denominati ACA; la versione 5 vigente del CSR è stata adottata dalla Giunta Regionale con DGR n. 2-941 del 31 marzo 2025, nelle more dell'adeguamento al PSP vigente.

Visto che gli interventi SRA Agro-Climatico-Ambientali (ACA), in taluni casi suddivisi in azioni, selezionati dall'Amministrazione regionale per la loro valenza rispetto ai fabbisogni e alle potenzialità del contesto regionale, rientranti nelle competenze del Settore A1705B Programmazione e coordinamento dello sviluppo rurale e agricoltura sostenibile, sono i seguenti:

- SRA01-ACA 01 Produzione integrata,
- SRA03-ACA 03, azione 1 Adozione di tecniche di Semina su sodo/No tillage e azione 2 Adozione di tecniche di Minima Lavorazione/Minimum tillage e/o Lavorazione a bande/ Strip tillage,
- SRA04-ACA 04 Apporto di sostanza organica dei suoli,
- SRA05-ACA 05 Inerbimento colture arboree, azione 1 Inerbimento totale e azione 2 Inerbimento parziale,
- SRA06-ACA 06 Cover crops,
- SRA08-ACA 08, azione 3 Gestione pascoli permanenti,
- SRA10-ACA 10 Supporto alla gestione di investimenti non produttivi,
- SRA12-ACA 12 Colture a perdere corridoi ecologici,
- SRA13-ACA 13 Impegni specifici gestione effluenti zootecnici,
- SRA14-ACA 14 Allevatori custodi dell'agrobiodiversità,
- SRA17-ACA 17 Impegni specifici di convivenza con la fauna selvatica,
- SRA22-ACA 22 Impegni specifici risaie,
- SRA24-ACA 24 Pratiche agricoltura di precisione;

specificato che il pagamento per lo svolgimento degli impegni di gestione è concesso ai sensi dell'art. 70, par. 3 del reg. (UE) 2021/2115, in quanto essi vanno al di là:

- a. dei pertinenti requisiti di gestione obbligatori e delle norme BCAA stabilite ai sensi del capo I, sezione 2;
 - b. dei requisiti minimi pertinenti relativi all'uso di prodotti fertilizzanti e fitosanitari e al benessere degli animali, nonché degli altri requisiti obbligatori pertinenti stabiliti dal diritto nazionale e dall'Unione europea;
 - c. delle condizioni stabilite per il mantenimento della superficie agricola a norma dell'articolo 4, paragrafo 2 del reg. (UE) 2021/2115;
- e sono diversi dagli impegni per i quali sono concessi pagamenti a norma dell'articolo 31 del reg. (UE) 2021/2115 (detti Ecoschemi);

evidenziato, per quanto detto, che la normativa europea riguardante la Politica Agricola Comune per il periodo 2023-2027 richiede di garantire l'efficace tutela degli interessi finanziari dell'Unione, ma non delinea il sistema sanzionatorio lasciandone la definizione all'autonoma regolamentazione degli Stati membri;

richiamati:

- il decreto legislativo n. 42/2023 del 17 marzo 2023 che recepisce e attua il regolamento (UE) 2021/2116 disciplinando le sanzioni mediante il sistema di riduzioni ed esclusioni dei pagamenti ai beneficiari e assicurando che tale sistema sia modulato in funzione della gravità, portata, permanenza o ripetizione dell'inosservanza rilevata, nonché dell'intenzionalità dell'inosservanza constatata;

- il d.lgs. 23 novembre 2023, n. 188 che reca disposizioni integrative e correttive al decreto di cui al punto precedente;
- il decreto del Ministro dell'agricoltura, della sovranità alimentare e delle foreste 26 febbraio 2024 n. 93348 avente per oggetto “Disposizioni attuative e criteri per determinare le percentuali di riduzione applicabili per inadempienze degli obblighi della condizionalità “rafforzata” 2023-2027 e per violazione degli impegni dei regimi ecologici per il clima e l’ambiente e degli interventi di sviluppo rurale finanziati dal FEASR 2023-2027” che stabilisce, ai sensi dell’art. 25 del d.lgs. 17 marzo 2023, n. 42, le disposizioni attuative e i criteri per determinare le percentuali di riduzione applicabili, previste dagli articoli: 8 (comma 1), 10 (comma 1), 12, 13, 14, 15 e dall’Allegato 4;

vista la deliberazione della Giunta Regionale n. 5-846 del 3 marzo 2025 che ha disposto, tra l’altro, l’attivazione di un bando 2025 per i seguenti interventi ACA:

- SRA03-ACA03 “Tecniche lavorazione ridotta dei suoli - Azione 3.1 “Adozione di tecniche di Semina su sodo / No Tillage (NT)”,
- SRA04-ACA04 “Apporto di sostanza organica nei suoli”,
- SRA13-ACA13 “Impegni specifici per la riduzione delle emissioni di ammoniaca di origine zootecnica e agricola”, Azione 13.1 “Adozione di tecniche di distribuzione degli effluenti di allevamento non palabili e/o del digestato agrozootecnico e agroindustriale (tal quale e separato liquido)” e Azione 13.2 “Adozione di tecniche di distribuzione di effluenti di allevamento palabili e/o del digestato agrozootecnico e agroindustriale (separato solido)”;

vista la determinazione dirigenziale (D.D.) n. 266/A1705B/2025 del 26 marzo 2025 e ss.mm.ii. mediante la quale è stato approvato il bando 2025 per gli interventi SRA-ACA attivati dalla DGR n. 5-846 del 03/03/2025;

vista la determinazione del Direttore della Direzione Agricoltura e cibo in qualità di Autorità di gestione del CSR 2023-2027 n. 312 in data 19 aprile 2024 e s.m.i. che nell’Allegato A, parte integrante e sostanziale, ha delineato la disciplina regionale per l’individuazione e l’applicazione del sistema di riduzioni ed esclusioni per le misure connesse alla superficie e agli animali, soggette al sistema integrato di gestione e controllo;

richiamato l’articolo 12 del citato decreto ministeriale 26 febbraio 2024 n. 93348 che stabilisce che le Regioni e Province Autonome individuino con propri provvedimenti, sentito l’Organismo pagatore competente:

- le fattispecie di violazioni di impegni delle misure/sottomisure/operazioni/azioni,
- i livelli di gravità, entità e durata di ciascuna violazione,
- i requisiti minimi relativi all’uso dei fertilizzanti e dei prodotti fitosanitari e relativi al benessere animale,
- ulteriori fattispecie di infrazioni che costituiscono violazioni gravi,
- eventuali violazioni di impegni specifici per tipologia di operazione che comportino esclusione o recupero del sostegno da essa previsto;

tenuto conto che la citata D.D. n. 312 del 19.04.2024 e s.m.i. ha demandato alle Direzioni/Settori regionali l’adozione degli atti e dei provvedimenti specifici attuativi della disciplina delle riduzioni ed esclusioni dal pagamento, per gli interventi/azioni del CSR 2023-2027 di propria competenza;

dato atto che in riferimento agli interventi SRA-ACA, secondo l’ordine di emanazione dei rispettivi bandi, sono state definite ed approvate le disposizioni di cui trattasi con Determinazione della Dirigente del Settore A1705B, ed in particolare:

- per gli interventi SRA01-ACA1, SRA03-ACA3, azione 2, SRA 05-ACA5 azioni 1 e 2, SRA06-ACA6, SRA29 mediante la DD 327/A1705B/2024 del 30 aprile 2024 e s.m.i.;
- per gli interventi SRA08-ACA8, SRA14-ACA14, SRA 17-ACA17 e per i requisiti minimi relativi all'uso dei fertilizzanti e dei prodotti fitosanitari e relativi al benessere animale, mediante la DD 347/A1705B/2024 dell'8 maggio 2024;
- per l'intervento SRA24-ACA24, mediante la DD 400/A1705B/2024 del 21 maggio 2024 e s.m.i.;
- per l'intervento SRA22-ACA22, mediante la DD 968/A1705B/2024 del 9 dicembre 2024;
- per gli interventi SRA10-ACA10 e SRA12-ACA12 mediante la DD 301/A1705B/2025 del 2 aprile 2025 e s.m.i.;

vista la D.G.R. n. 37-1089 del 6 maggio 2025 con la quale è stata approvata la nuova organizzazione delle Strutture dirigenziali del ruolo della Giunta Regionale, che prevede, tra l'altro, il Settore “A1705C Programmazione e coordinamento dello sviluppo rurale, agricoltura sostenibile e Sistema Informativo Agricolo Piemontese” al quale sono state attribuite le stesse attività per le medesime materie che erano già in capo al Settore “A1705B Programmazione e coordinamento dello sviluppo rurale e agricoltura sostenibile”;

stabilito di disciplinare le disposizioni in materia di riduzioni ed esclusioni dal pagamento da applicare ove siano riscontrate inadempienze a carico dei criteri, degli obblighi e degli impegni degli interventi SRA03-ACA03 (Azione 1), SRA04-ACA04 e SRA13-ACA13 (Azioni 1 e 2) oggetto del bando approvato con DD n. 266/A1705B/2025 del 26 marzo 2025 e ss.mm.ii., e di approvarle rispettivamente come Allegati 1, 2 e 3, che costituiscono parte integrante e sostanziale del presente provvedimento.

Vista la legge regionale 21.06.2002, n. 16 e s.m.i., che ha istituito l'Organismo per le erogazioni di aiuti, contributi e premi comunitari destinati all'agricoltura piemontese;

vista la legge regionale 13.11.2006 n. 35, che ha previsto all'art. 12 la trasformazione dell'Organismo pagatore regionale in Agenzia regionale piemontese per le erogazioni in agricoltura (ARPEA);

visto il decreto del Ministro delle politiche agricole, alimentari e forestali prot. n. 1003 del 25/1/2008, che a decorrere dal 1° febbraio 2008 ha riconosciuto l'ARPEA, ai sensi del regolamento (CE) n. 885/2006, quale Organismo pagatore sul territorio della Regione Piemonte;

visto il regolamento di funzionamento dell'ARPEA., il quale prevede tra l'altro che l'Agenzia:
 - possa avvalersi della collaborazione dei C.A.A. (Centri Autorizzati di Assistenza Agricola),
 - possa delegare a soggetti esterni, sulla base di apposite convenzioni, alcune funzioni di autorizzazione e/ o di servizio tecnico;

vista la determinazione del Direttore della Direzione Agricoltura e cibo in qualità di Autorità di gestione del CSR 2023-2027 n. 769 in data 18 settembre 2023 “Stipula di accordi tra i settori della Regione Piemonte e l'Agenzia regionale piemontese per le erogazioni in agricoltura, ex art. 6 dello Statuto approvato con D.G.R. n. 41-5776/2007 e modificato con DGR 28 maggio 2021, n. 31-3313 nell'ambito del Complemento di Sviluppo Rurale 2023-2027, e pertinenti disposizioni operative”.

Dato atto che in merito al contenuto degli Allegati 1, 2 e 3:

- sono stati sentiti, nelle date del 3 e 4 novembre 2025, i referenti dell'Organismo Pagatore Arpea, ai sensi del comma 6 dell'art. 12 del DM 26 febbraio 2024 n. 93348 e tenuto conto che non hanno

formulato osservazioni;

- sono stati consultati il 7 agosto 2025 i referenti regionali:

- del Settore A1713C - Attuazione programmi agroambientali e per l'agricoltura biologica, competente delle istruttorie degli interventi in oggetto, che hanno formulato osservazioni in data 29/08/2025 - 02/09/2025, di cui si è tenuto conto in parte;
- del Settore A1701B - Settore Produzioni Agrarie e Zootecniche, competente degli aspetti tecnici degli interventi in oggetto, che hanno formulato osservazioni in data 25/08/2025, di cui si è tenuto conto in parte;

tenuto conto che il presente provvedimento può determinare una riduzione del pagamento fino alla totale esclusione dal sostegno in quanto esprime una valutazione in merito all'ammissibilità al sostegno e definisce per ciascuna delle domande ammissibili e finanziabili il valore massimo (pari a quello richiesto) rispetto al quale il Settore incaricato dell'istruttoria potrà determinare l'importo da proporre in liquidazione, esso sarà pubblicato nella sezione "Criteri e modalità" di Amministrazione trasparente" <https://trasparenza.regione.piemonte.it/>

dato atto che il presente provvedimento sarà inoltre pubblicato sul Bollettino Ufficiale della Regione Piemonte ai sensi dell'art. 61 dello Statuto, dell'art. 5 della L.R. 22/2010 "Istituzione del Bollettino ufficiale telematico della Regione Piemonte";

dato atto, inoltre, che le disposizioni di cui al presente provvedimento potranno subire modifiche o integrazioni a seguito dei riscontri dell'applicazione ed in relazione ad eventuali modifiche:

- delle norme unionali e ministeriali per la politica agricola comune, con particolare riferimento a disposizioni e criteri per determinare le percentuali di riduzione applicabili in caso di inadempienze,
- dei documenti di programmazione (nazionale e regionale).

Attestata la regolarità amministrativa del presente provvedimento ai sensi della deliberazione della Giunta regionale n. 8-8111 del 25/01/2024;

verificata, inoltre, l'insussistenza, anche potenziale, di situazioni di conflitto d'interesse.

Tutto ciò premesso,

LA DIRIGENTE

Richiamati i seguenti riferimenti normativi:

- gli artt. 4 e 17 del d.lgs. n. 165/2001 "Norme generali sull'ordinamento del lavoro alle dipendenze delle amministrazioni pubbliche" e s.m.i.;
- gli artt. 17 e 18 della L. R. 23 del 28.07.2008 "Disciplina dell'organizzazione degli uffici regionali e disposizioni concernenti la dirigenza e il personale" e s.m.i.;
- il D.Lgs. 14 marzo 2013 n. 33 e s.m.i recante "Riordino della disciplina riguardante il diritto di accesso civico e gli obblighi di pubblicità, trasparenza e diffusione di informazioni da parte delle Pubbliche Amministrazioni";
- la legge 7 agosto 1990, n. 241 "Nuove norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso ai documenti amministrativi" e s.m.i.;
- la legge regionale 14 ottobre 2014, n. 14 "Norme sul procedimento amministrativo e

disposizioni in materia di semplificazione" e considerato l'art. 6 della medesima norma riguardante i criteri per l'adozione dei provvedimenti a favore di soggetti esterni;

- la D.G.R. n. 20-6877 del 15 maggio 2023 "Aggiornamento della ricognizione dei procedimenti amministrativi di competenza della Direzione Agricoltura ed individuazione dei relativi termini di conclusione. Revoca della deliberazione della Giunta regionale 4 febbraio 2022, n. 15-4621";
- la D.G.R. n. 11-739 del 31 gennaio 2025 avente ad oggetto "Approvazione del Piano integrato di attività e organizzazione (PIAO) della Giunta regionale del Piemonte per gli anni 2025-2027" che include le misure di prevenzione della corruzione;

DETERMINA

in applicazione del d.lgs. 17 marzo 2023, n. 42 e s.m.i., del D.M. n. 93348 del 26 febbraio 2024, nonché in attuazione della DD n. 312 del 19 aprile 2024 e s.m.i. del Direttore della Direzione Agricoltura e cibo in qualità di Autorità di gestione del CSR 2023-2027, in riferimento agli interventi SRA03-ACA 03, SRA04-ACA 04 e SRA13-ACA 13 del vigente PSP PAC 2023-2027 per l'Italia e del vigente CSR 2023-2027 del Piemonte :

- 1) di adottare disposizioni in materia di riduzioni ed esclusioni dal pagamento da applicare in caso di inadempienze riscontrate a carico dei criteri, degli obblighi e degli impegni previsti dagli interventi SRA03-ACA03 (Azione 3.1), SRA04-ACA04 e SRA13-ACA13 (Azioni 13.1 e 13.2), al fine di salvaguardare la legittimità e la regolarità delle operazioni cofinanziate dal FEASR;
- 2) di approvare le disposizioni di cui al punto 1) come riportate negli allegati parti integranti e sostanziali della presente determinazione, ed in particolare:
 - nell'Allegato 1, per l'intervento SRA03-ACA03, Azione 3.1 “Adozione di tecniche di Semina su sodo / No Tillage (NT)”,
 - nell'Allegato 2, per l'intervento SRA04-ACA04 “Apporto di sostanza organica nei suoli” e
 - nell'Allegato 3, per l'intervento SRA13-ACA13 “Impegni specifici per la riduzione delle emissioni di ammoniaca di origine zootecnica e agricola” (Azioni 13.1 e 13.2);
- 3) di stabilire che le disposizioni di cui al presente provvedimento potranno subire modifiche o integrazioni a seguito dei riscontri dell'applicazione ed in relazione ad eventuali modifiche:
 - delle norme unionali e ministeriali per la politica agricola comune, con particolare riferimento a disposizioni e criteri per determinare le percentuali di riduzione applicabili in caso di inadempienze,
 - dei documenti di programmazione (nazionale e regionale).

Avverso il presente provvedimento è ammesso ricorso giurisdizionale avanti al TAR entro 60 giorni dalla data di comunicazione o piena conoscenza dell'atto, ovvero ricorso straordinario al Capo dello Stato entro 120 giorni dalla suddetta data, ovvero l'azione innanzi al Giudice Ordinario, per tutelare un diritto soggettivo, entro il termine prescritto dal Codice civile.

Il presente provvedimento sarà pubblicato sul Bollettino Ufficiale della Regione Piemonte ai sensi dell'articolo 61 dello Statuto e dell'articolo 5 della legge regionale n. 22/2010, nonché ai sensi dell'articolo 26, comma 1, del decreto legislativo n. 33/2013 sul sito istituzionale dell'Ente, nella sezione “Criteri e modalità” di Amministrazione trasparente”.

LA DIRIGENTE (A1705C - Programmazione e coordinamento
sviluppo rurale, agricoltura sostenibile e Sistema Informativo
Agricolo Piemontese)

Firmato digitalmente da Anna Maria Valsania

Allegato



SRA 03-ACA3 – TECNICHE LAVORAZIONE RIDOTTA DEI SUOLI: AZIONE 1

REGOLE GENERALI

Se nella colonna “Base giuridica della penalizzazione” è riportato l’art. 13 (Contestuale inosservanza degli impegni pertinenti di condizionalità) del Decreto Masaf n. 93348 del 26/02/2024, il mancato rispetto dell’impegno è contestuale alla violazione di una pertinente norma di condizionalità.

I requisiti minimi relativi all’uso dei fertilizzanti e dei prodotti fitosanitari e al benessere animale devono essere rispettati solo se tali requisiti hanno pertinenza con gli impegni volontari attivati. Tale pertinenza è quella definita a livello di PSP 2023-2027.

Ai fini del rispetto degli impegni, le colture secondarie devono essere dichiarate in fascicolo di Anagrafe Agricola.

CRITERI DI AMMISSIBILITÀ'

SRA03.1 - Tipologia dei beneficiari	
CR01	Agricoltori singoli o associati
SRA03.1 – Criteri di ammissibilità	
CR04	L'intervento è applicabile sulle superfici a seminativo
CR05	I beneficiari aderiscono con una superficie minima di 1 ettaro
CR06	Sono ammissibili all'aiuto le sole colture annuali. Sono escluse le superfici a seminativo ritirate dalla produzione e quelle destinate a produzioni vivaistiche. Inoltre, non sono ammissibili all'aiuto i prati avvicendati nell'anno di semina.
CR07	Il beneficiario deve avere nella propria disponibilità le macchine necessarie per il rispetto dell'impegno, sulla base del possesso in proprio, di un pre-contratto con un rivenditore per l'acquisto della macchina o di un pre-contratto con prestatori esterni di servizi (c.d. contoterzisti).

Tipologia dei beneficiari	Elemento di controllo	Tipologia di controllo	Momento del controllo	Livello di disaggregazione	Penalità	Applicazione della penalità	Specifiche	Base giuridica della penalizzazione
CR01 Tipologia beneficiari	Verifica con i dati presenti in fascicolo	Amministrativo [Informatico]	In fase di presentazione della domanda di aiuto	Azione 1	Rifiuto del sostegno richiesto	Anno di presentazione della domanda di aiuto	Recupero dei premi eventualmente già erogati nell'anno di adesione	D. Masaf n. 93348 del 26/02/2024
			In fase di presentazione della domanda di pagamento	Azione 1	Rifiuto del sostegno richiesto	Ciascuna annualità del periodo di impegno	Recupero dei premi eventualmente già erogati nell'anno di mancato rispetto del criterio e nelle annualità precedenti	Art. 11 (Inosservanza dei criteri di ammissibilità)

Criterio di ammissibilità	Elemento di controllo	Tipologia di controllo	Momento del controllo	Livello di disaggregazione	Penalità	Applicazione della penalità	Specifiche	Base giuridica della penalizzazione
CR04 La SOI deve essere condotta a seminativo	Verifica con i dati presenti in fascicolo / domanda	Amministrativo [Informatico] In loco [Visivo]	In fase di presentazione della domanda di aiuto	Superficie che non rispetta il CR04	Il sostegno è rifiutato per la superficie che non rispetta il CR04, fatto salvo il rispetto degli altri requisiti	Anno di presentazione della domanda di aiuto	La superficie ammessa al termine dell'istruttoria del primo anno costituisce la SOI di riferimento per il periodo di impegno	D. Masaf n. 93348 del 26/02/2024
			In fase di presentazione della domanda di pagamento	Superficie che non rispetta il CR04	Il sostegno è rifiutato per la superficie che non rispetta il CR04, fatto salvo il rispetto degli altri requisiti	Ciascuna annualità del periodo di impegno	Recupero dei premi eventualmente già erogati nell'anno di mancato rispetto del criterio e nelle annualità precedenti	Art. 11 (Inosservanza dei criteri di ammissibilità)

Criterio di ammissibilità	Elemento di controllo	Tipologia di controllo	Momento del controllo	Livello di disaggregazione	Penalità	Applicazione della penalità	Specifiche	Base giuridica della penalizzazione
CR05 Superficie minima oggetto di impegno	Verifica con i dati presenti in fascicolo / domanda	Amministrativo [Informatico]	In fase di presentazione della domanda di aiuto	Azione 1	Rifiuto del sostegno richiesto	Anno di presentazione della domanda di aiuto	Recupero dei premi eventualmente già erogati nell'anno di adesione	D. Masaf n. 93348 del 26/02/2024 Art. 11 (Inosservanza dei criteri di ammissibilità)
			In fase di presentazione della domanda di pagamento	Azione 1	Rifiuto del sostegno richiesto	Ciascuna annualità del periodo di impegno	Recupero dei premi eventualmente già erogati nell'anno di mancato rispetto del criterio e nelle annualità precedenti	
CR06 Sono ammissibili all'aiuto le sole colture annuali	Verifica con i dati presenti in fascicolo / domanda	Amministrativo [Informatico] In loco [Visivo]	In fase di presentazione della domanda di aiuto	Superficie che non rispetta il CR06	Il sostegno è rifiutato per la superficie che non rispetta il CR06, fatto salvo il rispetto degli altri requisiti	Anno di presentazione della domanda di aiuto	La superficie ammessa al termine dell'istruttoria del primo anno costituisce la SOI di riferimento per il periodo di impegno	
			In fase di presentazione della domanda di pagamento	Superficie che non rispetta il CR06	Il sostegno è rifiutato per la superficie che non rispetta il CR06, fatto salvo il rispetto degli altri requisiti	Ciascuna annualità del periodo di impegno	Recupero dei premi eventualmente già erogati nell'anno di mancato rispetto del criterio e nelle annualità precedenti	
CR07 Il beneficiario deve avere nella propria disponibilità le macchine necessarie per il rispetto dell'impegno	Verifica con i dati presenti in fascicolo / domanda	Amministrativo [Informatico] In loco [Visivo]	In fase di presentazione della domanda di aiuto	Azione 1	Rifiuto del sostegno richiesto	Anno di presentazione della domanda di aiuto	Recupero dei premi eventualmente già erogati nell'anno di adesione	
			In fase di presentazione della domanda di pagamento	Azione 1	Rifiuto del sostegno richiesto	Ciascuna annualità del periodo di impegno	Recupero dei premi eventualmente già erogati nell'anno di mancato rispetto del criterio e nelle annualità precedenti	

IMPEGNI

Impegno I3.1.1	Adozione della tecnica della semina diretta su sodo. Le semine devono essere effettuate senza alterarne la stratificazione del terreno agrario, eccetto che per una fascia ristretta in corrispondenza di ogni fila di semina
Pertinenti impegni di condizionalità	BCAA 05 - La norma prevede il divieto di affinamento e sminuzzamento del terreno a seguito dell'aratura per un arco temporale di 60 gg (fra 15 settembre e 15 febbraio) per terreni con pendenza media > 10%, in assenza di sistemazioni idraulico-agrarie e di protezioni artificiali

Elementi di controllo	Tipo di controllo	Epoca di controllo	Azioni correttive	Mancato rispetto dell'impegno	Livello di disaggregazione	Esclusioni / Riduzioni	Specifiche	Base giuridica della penalizzazione	
I3.1.1.A La semina su sodo deve interessare tutta la SOI	<u>In loco</u> [Visivo / Documentale (Comunicazioni di avvio operazioni di semina)]	Entro i termini previsti dall'Organismo pagatore	Non previste	SOI non interessata dall'applicazione della semina su sodo: inferiore o uguale al 50% della SOI totale	SOI interessata dalla violazione	Esclusione dal pagamento nell'anno di accertamento		D. Masaf n. 93348 del 26/02/2024	
				Rimanente SOI aziendale	Riduzione del rimanente pagamento spettante nell'anno di accertamento, secondo GED Entità Bassa: incidenza della SOI interessata dalla violazione sulla SOI complessiva > 5% e fino al 20% Media: incidenza della SOI interessata dalla violazione sulla SOI complessiva > 20% e fino al 35% Alta: incidenza della SOI interessata dalla violazione sulla SOI complessiva > 35% e fino al 50% Gravità: come entità Durata: come entità				Art. 12 (Applicazione delle riduzioni o esclusioni per inosservanza degli impegni e altri obblighi per interventi connessi alla superficie e agli animali)
				SOI non interessata dall'applicazione della semina su sodo: superiore al 50% della SOI totale	Tutta la SOI	Esclusione totale dal pagamento nell'anno di accertamento	Recupero dei premi eventualmente già erogati nell'anno	Art. 13 (Contestuale inosservanza degli impegni pertinenti di condizionalità): solo se rilevata aratura e sminuzzamento nel periodo previsto dalla BCAA 05 e per terreni con pendenza media > 10%, in assenza di sistemazioni idraulico-agrarie e di protezioni artificiali	

Elementi di controllo	Tipo di controllo	Epoca di controllo	Azioni correttive	Mancato rispetto dell'impegno	Livello di disaggregazione	Esclusioni / Riduzioni	Specifiche	Base giuridica della penalizzazione
I3.1.1.B Comunicare all'ente istruttore, con almeno 5 giorni di anticipo, l'avvio delle operazioni di semina su sodo (1)	Amministrativo [Informatico] <u>In loco</u> [Visivo / Documentale (Comunicazione di avvio operazioni di semina)]	Entro i termini previsti dall'Organismo pagatore	Non previste	Comunicazione preventiva non inviata nei tempi previsti: trasmessa prima dell'avvio delle operazioni di semina, ma con meno di 5 giorni di anticipo	SOI interessata dalla violazione	Riduzione del pagamento spettante nell'anno di accertamento, secondo GED Entità Bassa: incidenza della SOI interessata dalla violazione sulla SOI complessiva > 10% e fino al 40% Media: incidenza della SOI interessata dalla violazione sulla SOI complessiva > 40% e fino all'80% Alta: incidenza della SOI interessata dalla violazione sulla SOI complessiva > 80% Gravità: come entità Durata: sempre bassa		D. Masaf n. 93348 del 26/02/2024 Art. 12 (Applicazione delle riduzioni o esclusioni per inosservanza degli impegni e altri obblighi per interventi connessi alla superficie e agli animali)
				Comunicazione preventiva non inviata nei tempi previsti: trasmessa dopo l'avvio delle operazioni di semina, ma prima della fine	SOI interessata dalla violazione	Riduzione del pagamento spettante nell'anno di accertamento, secondo GED Entità Bassa: incidenza della SOI interessata dalla violazione sulla SOI complessiva > 10% e fino al 40% Media: incidenza della SOI interessata dalla violazione sulla SOI complessiva > 40% e fino all'80% Alta: incidenza della SOI interessata dalla violazione sulla SOI complessiva > 80% Gravità: come entità Durata: come entità		
				Comunicazione preventiva non inviata nei tempi previsti: trasmessa dopo la fine delle operazioni di semina	SOI interessata dalla violazione Rimanente SOI aziendale	Esclusione dal pagamento nell'anno di accertamento Riduzione del rimanente pagamento spettante nell'anno di accertamento, secondo GED Entità Bassa: incidenza della SOI interessata dalla violazione sulla SOI complessiva > 10% e fino al 40% Media: incidenza della SOI interessata dalla violazione sulla SOI complessiva > 40% e fino all'80% Alta: incidenza della SOI interessata dalla violazione sulla SOI complessiva > 80% Gravità: come entità Durata: come entità		

(1)
Le esclusioni / riduzioni vanno applicate su tutte le comunicazioni preventive non inviate nei tempi previsti.

Es. coltura principale oggetto di comunicazione preventiva inviata nei tempi e coltura secondaria con comunicazione preventiva non inviata nei tempi: per quest'ultima comunicazione si applica l'esclusione / riduzione.

Elementi di controllo	Tipi di controllo	Epoca di controllo	Azioni correttive	Mancato rispetto dell'impegno	Livello di disaggregazione	Esclusioni / Riduzioni	Specifiche	Base giuridica della penalizzazione
I3.1.1.C Per poter ricevere il pagamento annuale, le superfici sotto impegno devono essere state oggetto di almeno una comunicazione di avvio delle operazioni di semina durante la relativa annualità	<u>Amministrativo</u> [Informatico] <u>In loco</u> [Visivo / Documentale (Comunicazione di avvio operazioni di semina)]	Entro i termini previsti dall'Organismo o pagatore	Non previste	SOI non oggetto di comunicazione preventiva per ciascuna annualità di impegno: inferiore o uguale all'80% della SOI totale	SOI interessata dalla violazione	Esclusione dal pagamento nell'anno di accertamento		D. Masaf n. 93348 del 26/02/2024
					Rimanente SOI aziendale	Riduzione del rimanente pagamento spettante nell'anno di accertamento, secondo GED Entità Bassa: incidenza della SOI interessata dalla violazione sulla SOI complessiva > 10% e fino al 20% Media: incidenza della SOI interessata dalla violazione sulla SOI complessiva > 20% e fino al 40% Alta: incidenza della SOI interessata dalla violazione sulla SOI complessiva > 40% e fino all'80% Gravità: come entità Durata: come entità		Art. 12 (Applicazione delle riduzioni o esclusioni per inosservanza degli impegni e altri obblighi per interventi connessi alla superficie e agli animali)
				SOI non oggetto di comunicazione preventiva per ciascuna annualità di impegno: superiore all'80% della SOI totale	Tutta la SOI	Esclusione totale dal pagamento nell'anno di accertamento	Recupero dei premi eventualmente già erogati nell'anno	Art. 13 (Contestuale inosservanza degli impegni pertinenti di condizionalità): solo se rilevata aratura e sminuzzamento nel periodo previsto dalla BCAA 05 e per terreni con pendenza media > 10%, in assenza di sistemazioni idraulico-agrarie e di protezioni artificiali
I3.1.1.D La comunicazione va fornita per tutti gli interventi svolti nel corso dell'anno sulla SOI (1) (2)	<u>Amministrativo</u> Documentale (confronto tra le Comunicazioni di avvio delle operazioni di semina e le colture principali / secondarie dichiarate in Fascicolo di Anagrafe)] <u>In loco</u> [Visivo / Documentale (confronto tra il registro delle operazioni e la Comunicazione di avvio delle operazioni di semina)]	Entro i termini previsti dall'Organismo o pagatore	Non previste	SOI non oggetto di comunicazione preventiva per tutti gli interventi svolti nell'anno	SOI interessata dalla violazione	Si rimanda all'applicazione dell'elemento di controllo I3.1.1.C		

(1) L'assenza di comunicazione anche per un solo intervento svolto nel corso dell'anno va considerata come assenza di comunicazione per la SOI interessata.
Es. coltura principale oggetto di comunicazione e coltura secondaria non oggetto di comunicazione corrisponde all'assenza di comunicazione, anche per la coltura principale.
Viceversa, vedasi l'esempio di cui al punto (2).

(2) Nel caso di coltura principale dichiarata in fascicolo a semina autunno-verna – dal 2026 – è necessario verificare la presenza di una comunicazione di avvio operazioni in campo effettuata nell'annualità di impegno precedente, compatibile con l'epoca di semina.
Es. nel 2026 coltura principale orzo e coltura secondaria mais: il mais è stato oggetto di avvio operazione in campo (per cui risulta che le superfici sotto impegno sono state oggetto di almeno una comunicazione di avvio operazioni di semina durante la relativa annualità), mentre l'orzo è stato seminato nell'autunno 2025 senza alcuna comunicazioni di avvio operazioni di semina.
In questo caso, la sanzione va applicata sull'annualità di impegno 2025.

Elementi di controllo	Tipo di controllo	Epoca di controllo	Azioni correttive	Mancato rispetto dell'impegno	Livello di disaggregazione	Esclusioni / Riduzioni	Specifiche	Base giuridica della penalizzazione
I3.1.1.E La documentazione relativa alle semine su sodo effettuate fra l'inizio del periodo di impegno (01/01/2025) e la presentazione della domanda di aiuto / pagamento non è stata trasmessa nei termini previsti (1) (2)	<u>Amministrativo</u> [Documentale (Dichiarazione integrativa, fatture e contratti contoterzi / noleggio)]	Entro i termini previsti dall'Organismo pagatore	Entro 10 giorni dalla data della contestazione a seguito del riscontro di mancato invio della documentazione integrativa	Mancato invio della documentazione prevista dal bando - entro 60 giorni dalla pubblicazione della graduatoria definitiva sul Bollettino Ufficiale della Regione Piemonte – tramite l'apposita funzionalità “Comunicazione invio documentazione integrativa”	SOI senza documentazione relativa alle semine effettuate tra il 01/01/2025 e la presentazione della domanda di aiuto / pagamento	Riduzione del pagamento spettante nell'anno di accertamento, secondo GED Entità Bassa: documentazione inviata dopo il termine ultimo previsto dal bando, ma entro il 30° giorno successivo <u>Media</u> : documentazione inviata dopo il 30° giorno successivo, ma entro il 60° giorno successivo Alta: documentazione inviata dopo il 60° giorno successivo Gravità : come entità Durata : come entità (3)	In caso di mancato invio della documentazione integrativa o incompletezza della documentazione integrativa inviata, si applica l'azione correttiva	D. Masaf n. 93348 del 26/02/2024 Art. 12 (Applicazione delle riduzioni o esclusioni per inosservanza degli impegni e altri obblighi per interventi connessi alla superficie e agli animali)
				Mancato riscontro all'azione correttiva o riscontro parziale	SOI senza documentazione relativa alle semine effettuate tra il 01/01/2025 e la presentazione della domanda di aiuto / pagamento	Si rimanda all'applicazione dell'elemento di controllo I3.1.1.C		

(1) Si applica solo nell'anno di presentazione della domanda di aiuto / pagamento

Il controllo amministrativo:

- per quanto riguarda la documentazione relativa alle semine effettuate fra l'inizio del periodo di impegno e la presentazione della domanda di aiuto / pagamento, deve riguardare tutte le semine effettuate dall'01/01/2025 fino alla presentazione della domanda di aiuto / pagamento;
- per quanto riguarda le fatture e contratti relativi a servizi di contoterzi / noleggio, si applica solo se il beneficiario non dispone in proprio di macchine / attrezzature idonee.

(2) I beneficiari hanno l'obbligo di **trasmettere a sistema la comunicazione preventiva delle semine su sodo dalla data di presentazione della domanda di aiuto**.

Le semine effettuate **fra l'inizio del periodo di impegno (01/01/2025) e la presentazione della domanda di aiuto/pagamento** potranno essere riconosciute a posteriori su base documentale, a condizione che l'agricoltore trasmetta a sistema, tramite la funzionalità “Comunicazione per invio documentazione integrativa”:

- un'apposita dichiarazione integrativa (secondo i modelli predisposti dalla Regione);
- nel caso di ricorso a contoterzisti, la documentazione quali contratti e fatture, che devono essere dettagliate rispetto al lavoro svolto (attrezzatura utilizzata, tecnica adottata), relativa alle operazioni antecedenti la presentazione della domanda.

La documentazione di cui sopra deve essere trasmessa **entro 60 giorni dalla pubblicazione sul Bollettino Ufficiale della Regione Piemonte della graduatoria definitiva**.

(3)

I giorni di ritardo si calcolano prendendo come riferimento la data di trasmissione della “Comunicazione per invio documentazione integrativa”.

Impegno I3.1.2	Divieto di effettuare arature, ripuntature e ogni altra lavorazione che inverta gli strati del suolo (ivi comprese le vangature), incluso il divieto di impiego di attrezzature dotate di organi lavoranti attivi, ovvero mossi dalla presa di potenza o da altre fonti di forza motrice
Pertinenti impegni di condizionalità	BCAA 05 - La norma prevede il divieto di affinamento e sminuzzamento del terreno a seguito dell'aratura per un arco temporale di 60 gg (fra 15 settembre e 15 febbraio) per terreni con pendenza media > 10%, in assenza di sistemazioni idraulico-agrarie e di protezioni artificiali

In caso di mancato rispetto dell'impegno – sulla base del controllo in loco [visivo e/o documentale] - si applica quanto previsto per l'elemento di controllo I3.1.1.A.

Impegno I3.1.3	Garantire la copertura del suolo attraverso il mantenimento in loco di stoppie e residui culturali, eventualmente trinciati, in modo da formare uno strato protettivo pacciamante di materiale vegetale (<i>mulching</i>). È consentita la trinciatura dei residui culturali. È consentita l'asportazione di paglie e stocchi purché i residui rimasti e l'inerbimento spontaneo garantiscono la copertura del terreno
Pertinenti impegni di condizionalità	BCAA 06 - La BCAA 06 prevede: Copertura minima del suolo per evitare di lasciare nudo il suolo nei periodi più sensibili (per 60 giorni consecutivi compresi nell'intervallo temporale tra il 15 settembre e il 15 maggio) o, in alternativa, lasciare in campo i residui della coltura precedente

Elementi di controllo	Tipo di controllo	Epoca di controllo	Azioni correttive	Mancato rispetto dell'impegno	Livello di disaggregazione	Esclusioni / Riduzioni	Specifiche	Base giuridica della penalizzazione
I3.1.3 Garantire la copertura del suolo attraverso il mantenimento in loco di stoppie e residui culturali. Le colture di copertura devono essere terminate con mezzi meccanici (ad es. trinciate o allettate e lasciate in superficie), oppure disattivate anche chimicamente e lasciate in superficie	<u>In loco</u> [Visivo]	Entro i termini previsti dall'Organismo pagatore	Non previste	Assenza di stoppie e residui nel periodo successivo al raccolto sia delle colture principali, sia delle colture secondarie e la semina della coltura successiva. Assenza dei residui delle colture di copertura (che possono essere terminate con mezzi meccanici oppure disattivate anche chimicamente e lasciate in superficie)	SOI interessata dalla violazione	Riduzione del pagamento spettante nell'anno di accertamento, secondo GED Entità Bassa: incidenza della SOI interessata dalla violazione sulla SOI complessiva > 10% e fino al 40% Media: incidenza della SOI interessata dalla violazione sulla SOI complessiva > 40% e fino al 80% Alta: incidenza della SOI interessata dalla violazione sulla SOI complessiva > 80% Gravità: media Durata: come entità		D. Masaf n. 93348 del 26/02/2024 Art. 12 (Applicazione delle riduzioni o esclusioni per inosservanza degli impegni e altri obblighi per interventi connessi alla superficie e agli animali) Art. 13 (Contestuale inosservanza degli impegni pertinenti di condizionalità): solo se assenza sia di vegetazione spontanea o residui culturali nel periodo previsto dalla BCAA 06

Impegno I3.1.4	Divieto di ristoppio (ad eccezione delle colture sommerse) si applica ai cereali autunno-vernnini anche se di genere botanico diverso, consentendo invece la successione fra cereali autunno-vernnini e cereali a semina primaverile. Si ritiene opportuno applicare il divieto di ristoppio ai cereali autunno-vernnini, al fine di non scoraggiare l'adesione all'intervento, già piuttosto modesta in assenza di vincoli di avvicendamento.
Pertinenti impegni di condizionalità	BCAA 07 - La norma prevede un cambio di coltura almeno una volta sulla stessa parcella e vieta le monosuccessioni di alcuni cereali (frumento duro, frumento tenero, triticale, spelta, farro).

Elementi di controllo	Tipo di controllo	Epoca di controllo	Azioni correttive	Mancato rispetto dell'impegno	Livello di disaggregazione	Esclusioni / Riduzioni	Specifiche	Base giuridica della penalizzazione
I3.1.4 Divieto di ristoppio per i cereali autunno-vernnini o mancato cambio di coltura a livello di parcella (1) (2)	<u>Amministrativo</u> [Informatico] <u>In loco</u> [Visivo / Documentale (Fascicolo di Anagrafe)]	Entro i termini previsti dall'Organismo pagatore	Non previste	SOI sulla quale è stato effettuato il ristoppio dei cereali autunno-vernnini o senza cambio di coltura a livello di parcella: inferiore o uguale all'80% della SOI totale	SOI interessata dalla violazione	Esclusione dal pagamento nell'anno di accertamento		D. Masaf n. 93348 del 26/02/2024 Art. 12 (Applicazione delle riduzioni o esclusioni per inosservanza degli impegni e altri obblighi per interventi connessi alla superficie e agli animali) Art. 13 (Contestuale inosservanza degli impegni pertinenti di condizionalità)
					Rimanente SOI aziendale	Riduzione del rimanente pagamento spettante nell'anno di accertamento, secondo GED Entità Bassa: incidenza della SOI interessata dalla violazione sulla SOI complessiva > 10% e fino al 20% Media: incidenza della SOI interessata dalla violazione sulla SOI complessiva > 20% e fino al 40% Alta: incidenza della SOI interessata dalla violazione sulla SOI complessiva > 40% e fino all'80% Gravità: come entità Durata: come entità		
				SOI sulla quale è stato effettuato il ristoppio dei cereali autunno-vernnini o senza cambio di coltura a livello di parcella: superiore all'80% della SOI totale	Tutta la SOI	Esclusione totale dal pagamento nell'anno di accertamento	Recupero dei premi eventualmente già erogati nell'anno	

(1)

Si applica prendendo come riferimento del 1° anno la coltura principale del 2025.

(2)

Il divieto di ristoppio per i cereali autunno-vernnini, riguarda tutti i cereali a semina autunnale (frumento tenero e duro, orzo, avena, segale, triticale, farro, ecc.), considerati colture analoghe ai fini della successione. Per il rispetto dell'impegno è necessario effettuare una rotazione che consista in un cambio di coltura a livello di parcella. A tal fine, sono ammesse le colture secondarie, purché portate a completamento del ciclo produttivo e raccolte.

Le colture intercalari, ancorché adeguatamente gestite ma non raccolte, ovvero terminate con mezzi meccanici o chimici e lasciate in campo, non costituiscono un cambio di coltura ai fini del rispetto dell'impegno.

Impegno I3.1.5	Divieto di utilizzo di fanghi in agricoltura e di ogni altro rifiuto recuperato in operazioni R10 ai sensi della Parte IV del D.Lgs. n. 152/2006 e uso esclusivo dei soli fertilizzanti riconosciuti ai sensi del regolamento (UE) 2019/1009.
Pertinenti impegni di condizionalità	Nessun impegno

Elementi di controllo	Tipo di controllo	Epoca di controllo	Azioni correttive	Mancato rispetto dell'impegno	Livello di disaggregazione	Esclusioni / Riduzioni	Specifiche	Base giuridica della penalizzazione
I3.1.5 Divieto di utilizzo di fanghi in agricoltura e di ogni altro rifiuto recuperato in operazioni R10 ai sensi della Parte IV del D.Lgs. n. 152/2006 e uso esclusivo dei soli fertilizzanti riconosciuti ai sensi del regolamento (UE) 2019/1009	<u>In loco</u> [Visivo]	Entro i termini previsti dall'Organismo pagatore	Non previste	SOI sulla quale sono stati utilizzati fanghi, altri rifiuti recuperati o fertilizzanti non riconosciuti ai sensi del regolamento (UE) 2019/1009: inferiore o uguale al 50% della SOI totale	SOI interessata dalla violazione	Esclusione dal pagamento nell'anno di accertamento		D. Masaf n. 93348 del 26/02/2024 Art. 12 (Applicazione delle riduzioni o esclusioni per inosservanza degli impegni e altri obblighi per interventi connessi alla superficie e agli animali)
				SOI sulla quale sono stati utilizzati fanghi, altri rifiuti recuperati o fertilizzanti non riconosciuti ai sensi del regolamento (UE) 2019/1009: superiore al 50% della SOI totale	Rimanente SOI aziendale	Riduzione del rimanente pagamento spettante nell'anno di accertamento, secondo GED Entità Bassa: incidenza della SOI interessata dalla violazione sulla SOI complessiva > 5% e fino al 20% Media: incidenza della SOI interessata dalla violazione sulla SOI complessiva > 20% e fino al 35% Alta: incidenza della SOI interessata dalla violazione sulla SOI complessiva > 35% e fino al 50% Gravità: come entità Durata: come entità		
				Tutta la SOI	Esclusione totale dal pagamento nell'anno di accertamento	Recupero dei premi eventualmente già erogati nell'anno		

Impegno I3.1.6	Nel caso del verificarsi di condizioni pedoclimatiche avverse sono consentite operazioni volte al decompattamento del suolo da realizzarsi nel modo seguente: è consentito l'uso di decompattatori e/o ripuntatori nel caso di condizioni pedoclimatiche sfavorevoli (ristagno idrico, compattamento del terreno, ecc.), appositamente giustificate dal beneficiario e previa autorizzazione, sempre evitando l'inversione dello strato superficiale di terreno.
Pertinenti impegni di condizionalità	BCAA 05 - La norma prevede il divieto di affinamento e sminuzzamento del terreno a seguito dell'aratura per un arco temporale di 60 gg (fra 15 settembre e 15 febbraio) per terreni con pendenza media > 10% in assenza di sistemazioni idraulico-agrarie e di protezioni artificiali

Elementi di controllo	Tipo di controllo	Epoca di controllo	Azioni correttive	Mancato rispetto dell'impegno	Livello di disaggregazione	Esclusioni / Riduzioni	Specifiche	Base giuridica della penalizzazione
I3.1.6.A E' consentito l'uso di decompattatori e/o ripuntatori previa autorizzazione	<u>In loco</u> [Visivo / Documentale (Richiesta autorizzazione decompattamento)]	Entro i termini previsti dall'Organismo pagatore	Non previste	SOI sulla quale sono stati utilizzati decompattatori e/o ripuntatori, senza la preventiva autorizzazione: inferiore o uguale al 50% della SOI totale	SOI interessata dalla violazione	Esclusione dal pagamento nell'anno di accertamento		D. Masaf n. 93348 del 26/02/2024 Art. 12 (Applicazione delle riduzioni o esclusioni per inosservanza degli impegni e altri obblighi per interventi connessi alla superficie e agli animali) Art. 13 (Contestuale inosservanza degli impegni pertinenti di condizionalità): solo se rilevata aratura e sminuzzamento nel periodo previsto dalla BCAA 05 e per terreni con pendenza media > 10%, in assenza di sistemazioni idraulico-agrarie e di protezioni artificiali
				SOI sulla quale sono stati utilizzati decompattatori e/o ripuntatori, senza la preventiva autorizzazione: superiore al 50% della SOI totale	Rimanente SOI aziendale	Riduzione del rimanente pagamento spettante nell'anno di accertamento, secondo GED Entità Bassa: incidenza della SOI interessata dalla violazione sulla SOI complessiva > 5% e fino al 20% Media: incidenza della SOI interessata dalla violazione sulla SOI complessiva > 20% e fino al 35% Alta: incidenza della SOI interessata dalla violazione sulla SOI complessiva > 35% e fino al 50% Gravità: come entità Durata: come entità		
				Tutta la SOI	Esclusione totale dal pagamento nell'anno di accertamento	Recupero dei premi eventualmente già erogati nell'anno		

Impegno I3.1.7	Le tecniche di lavorazione ridotta dei suoli devono essere applicate a tutte le colture presenti sulle superfici oggetto di impegno (principali, secondarie e intercalari).
Pertinenti impegni di condizionalità	BCAA 05 - La norma prevede il divieto di affinamento e sminuzzamento del terreno a seguito dell'aratura per un arco temporale di 60 gg (fra 15 settembre e 15 febbraio) per terreni con pendenza media > 10%, in assenza di sistemazioni idraulico-agrarie e di protezioni artificiali

Elementi di controllo	Tipo di controllo	Epoca di controllo	Azioni correttive	Mancato rispetto dell'impegno	Livello di disaggregazione	Esclusioni / Riduzioni	Specifiche	Base giuridica della penalizzazione
I3.1.7.A Le tecniche di semina su sodo devono essere applicate a tutte le colture	<u>In loco</u> [Visivo / Documentale (confronto tra le Comunicazioni di avvio delle operazioni di semina e le colture principali / secondarie dichiarate in Fascicolo di Anagrafe)]	Entro i termini previsti dall'Organismo pagatore	Non previste	SOI non interessata dall'applicazione della semina su sodo per tutte le colture presenti (principali, secondarie e intercalari)	SOI interessata dalla violazione	Si rimanda all'applicazione dell'elemento di controllo I3.1.1.A		D. Masaf n. 93348 del 26/02/2024 Art. 12 (Applicazione delle riduzioni o esclusioni per inosservanza degli impegni e altri obblighi per interventi connessi alla superficie e agli animali) Art. 13 (Contestuale inosservanza degli impegni pertinenti di condizionalità): solo se rilevata aratura e sminuzzamento nel periodo previsto dalla BCAA 05 e per terreni con pendenza media > 10%, in assenza di sistemazioni idraulico-agrarie e di protezioni artificiali

Elementi di controllo	Tipo di controllo	Epoca di controllo	Azioni correttive	Mancato rispetto dell'impegno	Livello di disaggregazione	Esclusioni / Riduzioni	Specifiche	Base giuridica della penalizzazione
I3.1.7.B Conservare in azienda per l'intero periodo di impegno la documentazione in caso di ricorso a contoterzisti o a servizi di noleggio	<u>In loco</u> [Documentale (contratti, fatture)]	Entro i termini previsti dall'Organismo pagatore	Non previste	Assenza della documentazione relativa al ricorso a contoterzisti o servizi di noleggio	SOI interessata dall'applicazione della semina su sodo tramite contoterzi / attrezzature a noleggio, priva di documentazione	Esclusione dal pagamento della SOI inadempiente per ciascuna annualità di accertamento	Recupero dei premi eventualmente già erogati per ciascuna annualità di mancato rispetto dell'impegno	D. Masaf n. 93348 del 26/02/2024 Art. 12 (Applicazione delle riduzioni o esclusioni per inosservanza degli impegni e altri obblighi per interventi connessi alla superficie e agli animali)
I3.1.7.C I contratti e le fatture (relative al ricorso a contoterzisti o servizi di noleggio) devono essere dettagliati rispetto al lavoro svolto (1)	<u>In loco</u> [Documentale (contratti, fatture)]	Entro i termini previsti dall'Organismo pagatore	Non previste	I contratti e le fatture (relative al ricorso a contoterzisti o servizi di noleggio) non sono dettagliati rispetto al lavoro svolto	SOI interessata dall'applicazione della semina su sodo tramite contoterzi / attrezzature a noleggio, con documentazione non dettagliata	Riduzione del pagamento spettante nell'anno di accertamento, secondo GED Entità Bassa: incidenza della SOI interessata dalla violazione sulla SOI complessiva >10% e fino al 40% Media: incidenza della SOI interessata dalla violazione sulla SOI complessiva > 40% e fino al 80% Alta: incidenza della SOI interessata dalla violazione sulla SOI complessiva > 80% Gravità: media Durata: come entità		

(1)

Nel caso di ricorso a contoterzisti o servizi di noleggio, il beneficiario deve conservare in azienda per l'intero periodo di impegno la relativa documentazione quali contratti e fatture, le quali **devono essere dettagliate rispetto al lavoro svolto.**



SRA04-ACA4 – APPORTO DI SOSTANZA ORGANICA NEI SUOLI

REGOLE GENERALI

Se nella colonna “Base giuridica della penalizzazione” è riportato l’art. 13 (Contestuale inosservanza degli impegni pertinenti di condizionalità) del Decreto Masaf n. 93348 del 26/02/2024, il mancato rispetto dell’impegno è contestuale alla violazione di una pertinente norma di condizionalità.

I requisiti minimi relativi all’uso dei fertilizzanti e dei prodotti fitosanitari e al benessere animale devono essere rispettati solo se tali requisiti hanno pertinenza con gli impegni volontari attivati. Tale pertinenza è quella definita a livello di PSP 2023-2027.

EVENTUALE RICALCOLO DEL PREMIO

Se nel corso dell’istruttoria della domanda di pagamento venisse accertato l’utilizzo di matrici organiche diverse da quanto dichiarato in domanda, il premio dovrà essere ricalcolato.

A - Se il premio ricalcolato è inferiore a quanto richiesto in domanda si procede con la riduzione del premio sulla base dell’effettiva tipologia di matrice organica distribuita.
Es. richiesto il premio per “Letame e assimilati” ma dai documenti di acquisizione delle matrici organiche si evince che il beneficiario ha distribuito dell’ammendante compostato misto: il premio viene ricalcolato sulla base del minor importo unitario ad ettaro.
Le eventuali riduzioni / esclusioni sono calcolate sul premio così ridotto.

B - Se il premio ricalcolato è superiore a quanto richiesto in domanda, il premio concedibile non potrà superare quanto richiesto.
Es. richiesto il premio per “Ammendante compostato vegetale” ma dai documenti di acquisizione delle matrici organiche si evince che il beneficiario ha distribuito del letame: il premio riconosciuto è quello per l’ammendante compostato vegetale.
Le eventuali riduzioni / esclusioni sono calcolate sul premio riconosciuto.

CRITERI DI AMMISSIBILITÀ'

SRA04 - Tipologia dei beneficiari							
CR01	Agricoltori singoli o associati						
CR02	Enti pubblici gestori di aziende agricole						
SRA04 – Criteri di ammissibilità							
CR04	Adesione da parte dei beneficiari con una superficie minima di almeno 1 ettaro. Sono ammissibili a premio i terreni in conduzione al beneficiario, di cui egli abbia la titolarità d'uso per le operazioni di utilizzo agronomico. Non sono ammissibili i terreni concessi in asservimento a terzi, né quelli presi in asservimento da terzi, per lo spandimento di matrici organiche ai sensi del Reg. regionale 10/R/2007 e s.m.i..						
CR05	Sono ammissibili all'aiuto le superfici coltivate come coltura principale a seminativi diversi dalle leguminose, nonché le superfici a colture arboree da frutto (vigneti, frutteti, frutteti per frutta a guscio). Sono escluse le superfici a seminativo ritirate dalla produzione e quelle destinate a produzioni vivaistiche.						
CR06	Sono ammissibili all'aiuto le aziende che non risultino titolari di allevamenti zootecnici e/o di impianti di digestione anaerobica per la produzione di biogas i cui digestati siano destinati all'utilizzo agronomico.						

Tipologia dei beneficiari	Elemento di controllo	Tipologia di controllo	Momento del controllo	Livello di disaggregazione	Penalità	Applicazione della penalità	Specifiche	Base giuridica della penalizzazione
CR01 e CR02 Tipologia beneficiari	Verifica con i dati presenti in fascicolo	Amministrativo [Informatico]	In fase di presentazione della domanda di aiuto	Intervento	Rifiuto del sostegno richiesto	Anno di presentazione della domanda di aiuto	Recupero dei premi eventualmente già erogati nell'anno di adesione	D. Masaf n. 93348 del 26/02/2024 Art. 11 (Inosservanza dei criteri di ammissibilità)
			In fase di presentazione della domanda di pagamento	Intervento	Rifiuto del sostegno richiesto	Ciascuna annualità del periodo di impegno	Recupero dei premi eventualmente già erogati nell'anno di mancato rispetto del criterio e nelle annualità precedenti	

Criterio di ammissibilità	Elemento di controllo	Tipologia di controllo	Momento del controllo	Livello di disaggregazione	Penalità	Applicazione della penalità	Specifiche	Base giuridica della penalizzazione
CR04 - 1 Superficie minima oggetto di impegno	Verifica con i dati presenti in fascicolo / domanda	Amministrativo [Informatico]	In fase di presentazione della domanda di aiuto	Intervento	Rifiuto del sostegno richiesto	Anno di presentazione della domanda di aiuto	Recupero dei premi eventualmente già erogati nell'anno di adesione	D. Masaf n. 93348 del 26/02/2024 Art. 11 (Inosservanza dei criteri di ammissibilità)
			In fase di presentazione della domanda di pagamento	Intervento	Rifiuto del sostegno richiesto	Ciascuna annualità del periodo di impegno	Recupero dei premi eventualmente già erogati nell'anno di mancato rispetto del criterio e nelle annualità precedenti	
CR04 - 2 Non sono ammissibili i terreni concessi in asservimento a terzi	Verifica con i dati presenti in fascicolo / domanda / fascicolo di chi dichiara i terreni in asservimento	Amministrativo [Documentale]	In fase di presentazione della domanda di aiuto	Superficie concessa in asservimento a terzi	Il sostegno è rifiutato per la superficie che non rispetta il CR04-2, fatto salvo il rispetto degli altri requisiti	Anno di presentazione della domanda di aiuto	La superficie ammessa al termine dell'istruttoria del primo anno costituisce la SOI di riferimento per il periodo di impegno	
			In fase di presentazione della domanda di pagamento	Superficie concessa in asservimento a terzi	Il sostegno è rifiutato per la superficie che non rispetta il CR04-2, fatto salvo il rispetto degli altri requisiti	Ciascuna annualità del periodo di impegno	Recupero dei premi eventualmente già erogati nell'anno di mancato rispetto del criterio	

Criterio di ammissibilità	Elemento di controllo	Tipologia di controllo	Momento del controllo	Livello di disaggregazione	Penalità	Applicazione della penalità	Specifiche	Base giuridica della penalizzazione
CR05 Sono ammissibili all'aiuto le superfici coltivate come coltura principale a seminativi diversi dalle leguminose	Verifica con i dati presenti in fascicolo / domanda	Amministrativo [Informatico] In loco [Visivo]	In fase di presentazione della domanda di aiuto	Superficie che non rispetta il CR05	Il sostegno è rifiutato per la superficie che non rispetta il CR05, fatto salvo il rispetto degli altri requisiti	Anno di presentazione della domanda di aiuto	La superficie ammessa al termine dell'istruttoria del primo anno costituisce la SOI di riferimento per il periodo di impegno	D. Masaf n. 93348 del 26/02/2024 Art. 11 (Inosservanza dei criteri di ammissibilità)
			In fase di presentazione della domanda di pagamento	Superficie che non rispetta il CR05	Il sostegno è rifiutato per la superficie che non rispetta il CR05, fatto salvo il rispetto degli altri requisiti	Ciascuna annualità del periodo di impegno	Recupero dei premi eventualmente già erogati nell'anno di mancato rispetto del criterio	
CR06 Sono ammissibili all'aiuto le aziende che non risultino titolari di allevamenti zootecnici e/o di impianti di digestione anaerobica	Verifica con i dati presenti in fascicolo	Amministrativo [Informatico] In loco [Visivo]	In fase di presentazione della domanda di aiuto	Intervento	Rifiuto del sostegno richiesto	Anno di presentazione della domanda di aiuto	Recupero dei premi eventualmente già erogati nell'anno di adesione	
			In fase di presentazione della domanda di pagamento	Intervento	Rifiuto del sostegno richiesto	Ciascuna annualità del periodo di impegno	Recupero dei premi eventualmente già erogati nell'anno di mancato rispetto del criterio e nelle annualità precedenti	

IMPEGNI

Impegno I01	Il beneficiario è tenuto ad apportare alle superfici assoggettate ad impegno fertilizzanti e/o ammendanti in forma organica, ricompresi nelle seguenti classi: A) letame e assimilati palabili; B) letame; C) ammendante compostato verde (ACV); D) ammendante compostato misto (ACM)
Pertinenti impegni di condizionalità	<p>CGO2 - Direttiva 91/676/CEE del Consiglio, del 12 dicembre 1991, relativa alla protezione delle acque dall'inquinamento provocato dai nitrati provenienti da fonti agricole (GU L 375 del 31.12.1991, pag. 1), articoli 4 e 5. Il CGO 2, in linea con la Direttiva Nitrati, definisce il rispetto di obblighi (amministrativi, quantitativi, spaziali e temporali) per l'utilizzo degli effluenti zootecnici e dei digestati nelle zone vulnerabili ai nitrati da fonte agricola;</p> <p>RM Fert - L'RM Fert, in linea con la Direttiva Nitrati, definisce il rispetto di obblighi (amministrativi, quantitativi, spaziali e temporali) per l'utilizzo degli effluenti zootecnici, dei digestati e dei fertilizzanti a valere su tutte le superfici, comprese le zone ordinarie.</p>

Elementi di controllo	Tipo di controllo	Epoca di controllo	Azioni correttive	Mancato rispetto dell'impegno	Livello di disaggregazione	Esclusioni / Riduzioni	Specifiche	Base giuridica della penalizzazione
I01.A Il beneficiario è tenuto ad apportare alle superfici assoggettate ad impegno fertilizzanti e/o ammendanti in forma organica, ricompresi nelle seguenti classi: A) letame e assimilati palabili; B) letame; C) ammendante compostato verde (ACV); D) ammendante compostato misto (ACM).	<u>Amministrativo</u> [Documentale] <u>In loco</u> [Visivo / Documentale]	Entro i termini previsti dall'Organismo pagatore (1)	Non previste	SOI interessata dall'apporto di fertilizzanti e/o ammendanti in forma organica diversi da quelli previsti dal bando: inferiore o uguale al 50% della SOI totale	SOI interessata dalla violazione Rimanente SOI aziendale	Esclusione dal pagamento nell'anno di accertamento Riduzione del rimanente pagamento spettante nell'anno di accertamento, secondo GED Entità Bassa: incidenza della SOI interessata dalla violazione sulla SOI complessiva > 5% e fino al 20% Media: incidenza della SOI interessata dalla violazione sulla SOI complessiva > 20% e fino al 35% Alta: incidenza della SOI interessata dalla violazione sulla SOI complessiva > 35% e fino al 50% Gravità: come entità Durata: come entità		D. Masaf n. 93348 del 26/02/2024 Art. 12 (Applicazione delle riduzioni o esclusioni per inosservanza degli impegni e altri obblighi per interventi connessi alla superficie e agli animali) Art. 13 (Contestuale inosservanza degli impegni pertinenti di condizionalità). Solo per le aziende ricadenti in Zona Vulnerabile da Nitrati, ai sensi del Regolamento regionale 29 ottobre 2007, n. 10/R e in caso di mancato rispetto degli obblighi (amministrativi, quantitativi, spaziali e temporali)

(1)

Per i materiali ammissibili di cui ai punti B, C e D: documentazione di acquisizione delle matrici.

Per i materiali ammissibili di cui al punto A, in caso di assenza di documentazione valida ai fini fiscali, devono essere predisposti – a cura dell'azienda cedente – i documenti di trasporto previsti dall'Allegato III, lettera b) del Regolamento regionale 29 ottobre 2007, n. 10/R, anche se questo avviene al di fuori della rete viaria pubblica.

Elementi di controllo	Tipo di controllo	Epoca di controllo	Azioni correttive	Mancato rispetto dell'impegno	Livello di disaggregazione	Esclusioni / Riduzioni	Specifiche	Base giuridica della penalizzazione
I01.B Comunicare all'ente istruttore, con almeno 5 giorni di anticipo, l'avvio delle operazioni di distribuzione delle matrici organiche in campo (1)	Amministrativo [Informatico] <u>In loco</u> [Visivo / Documentale (confronto tra il "Quaderno di campagna" di Sistema Piemonte e la data di trasmissione della Comunicazione di avvio delle operazioni di distribuzione delle matrici organiche in campo)]	Entro i termini previsti dall'Organismo pagatore	Non previste	Comunicazione preventiva non inviata nei tempi previsti: trasmessa prima dell'avvio delle operazioni di distribuzione delle matrici organiche in campo, ma con meno di 5 giorni di anticipo	SOI interessata dalla violazione	Riduzione del pagamento spettante nell'anno di accertamento, secondo GED Entità Bassa: incidenza della SOI interessata dalla violazione sulla SOI complessiva > 10% e fino al 40% Media: incidenza della SOI interessata dalla violazione sulla SOI complessiva > 40% e fino all'80% Alta: incidenza della SOI interessata dalla violazione sulla SOI complessiva > 80% Gravità: come entità Durata: sempre bassa		D. Masaf n. 93348 del 26/02/2024 Art. 12 (Applicazione delle riduzioni o esclusioni per inosservanza degli impegni e altri obblighi per interventi connessi alla superficie e agli animali)
				Comunicazione preventiva non inviata nei tempi previsti: trasmessa dopo l'avvio delle operazioni di distribuzione delle matrici organiche in campo, ma prima della fine	SOI interessata dalla violazione	Riduzione del pagamento spettante nell'anno di accertamento, secondo GED Entità Bassa: incidenza della SOI interessata dalla violazione sulla SOI complessiva > 10% e fino al 40% Media: incidenza della SOI interessata dalla violazione sulla SOI complessiva > 40% e fino all'80% Alta: incidenza della SOI interessata dalla violazione sulla SOI complessiva > 80% Gravità: come entità Durata: come entità		
				Comunicazione preventiva non inviata nei tempi previsti: trasmessa dopo la fine delle operazioni di distribuzione delle matrici organiche in campo	SOI interessata dalla violazione Rimanente SOI aziendale	Esclusione dal pagamento nell'anno di accertamento Riduzione del rimanente pagamento spettante nell'anno di accertamento, secondo GED Entità Bassa: incidenza della SOI interessata dalla violazione sulla SOI complessiva > 10% e fino al 40% Media: incidenza della SOI interessata dalla violazione sulla SOI complessiva > 40% e fino all'80% Alta: incidenza della SOI interessata dalla violazione sulla SOI complessiva > 80% Gravità: come entità Durata: come entità		

(1)

Le esclusioni / riduzioni vanno applicate su tutte le comunicazioni preventive non inviate nei tempi previsti.

Es. sulla stessa superficie viene effettuata una distribuzione primaverile con comunicazione preventiva inviata nei tempi e una distribuzione autunnale con comunicazione preventiva non inviata nei tempi: per quest'ultima comunicazione si applica l'esclusione / riduzione.

Elementi di controllo	Tipo di controllo	Epoca di controllo	Azioni correttive	Mancato rispetto dell'impegno	Livello di disaggregazione	Esclusioni / Riduzioni	Specifiche	Base giuridica della penalizzazione
I01.C Per poter ricevere il pagamento annuale, le superfici sotto impegno devono essere state oggetto di almeno una comunicazione di avvio delle operazioni di distribuzione delle matrici organiche in campo durante la relativa annualità	<u>Amministrativo</u> [Informatico] <u>In loco</u> [Visivo / Documentale (Comunicazioni di avvio delle operazioni di distribuzione)]	Entro i termini previsti dall'Organismo pagatore	Non previste	SOI non oggetto di comunicazione preventiva per ciascuna annualità di impegno: inferiore o uguale all'80% della SOI totale	SOI interessata dalla violazione	Esclusione dal pagamento nell'anno di accertamento		D. Masaf n. 93348 del 26/02/2024 Art. 12 (Applicazione delle riduzioni o esclusioni per inosservanza degli impegni e altri obblighi per interventi connessi alla superficie e agli animali)
					Rimanente SOI aziendale	Riduzione del rimanente pagamento spettante nell'anno di accertamento, secondo GED Entità Bassa: incidenza della SOI interessata dalla violazione sulla SOI complessiva > 10% e fino al 20% Media: incidenza della SOI interessata dalla violazione sulla SOI complessiva > 20% e fino al 40% Alta: incidenza della SOI interessata dalla violazione sulla SOI complessiva > 40% e fino all'80% Gravità: come entità Durata: come entità		
				SOI non oggetto di comunicazione preventiva per ciascuna annualità di impegno: superiore all'80% della SOI totale	Tutta la SOI assoggettata	Esclusione totale dal pagamento nell'anno di accertamento		Recupero dei premi eventualmente già erogati nell'anno
I01.D La comunicazione va fornita per tutte le distribuzioni delle matrici organiche in campo svolte nel corso dell'anno sulla SOI (1)	<u>In loco</u> [Visivo / Documentale (confronto tra il "Quaderno di campagna" di Sistema Piemonte e la Comunicazione di avvio delle operazioni di lavorazione e la documentazione di acquisizione delle matrici)]	Entro i termini previsti dall'Organismo pagatore	Non previste	SOI non oggetto di comunicazione preventiva per tutte le distribuzioni delle matrici organiche in campo svolte nel corso dell'anno	SOI interessata dalla violazione	Se l'apporto di matrici organiche non oggetto di comunicazione NON è stato conteggiato negli apporti, si rimanda all'Elemento di controllo I06.B, per la verifica del rispetto degli apporti totali. Se l'apporto di matrici organiche non oggetto di comunicazione è stato conteggiato negli apporti, si rimanda all'Elemento di controllo I06.B, per la verifica del rispetto degli apporti totali.		

(1)

L'elemento di controllo è riferito alle distribuzioni svolte sulla medesima superficie nel corso di ogni annualità di impegno.

Elementi di controllo	Tipo di controllo	Epoca di controllo	Azioni correttive	Mancato rispetto dell'impegno	Livello di disaggregazione	Esclusioni / Riduzioni	Specifiche	Base giuridica della penalizzazione
I01.E La documentazione relativa agli interventi di distribuzione di matrici organiche effettuati fra l'inizio del periodo di impegno (01/01/2025) e la presentazione della domanda di aiuto/pagamento non è stata trasmessa nei termini previsti (1) (2)	Amministrativo [Documentale (Dichiarazione integrativa)]	Entro i termini previsti dall'Organismo pagatore	Entro 10 giorni dalla data della contestazione a seguito del riscontro di mancato invio della documentazione integrativa	Mancato invio - entro i termini - della documentazione prevista dal bando	SOI senza documentazione relativa alle distribuzioni effettuate tra il 01/01/2025 e la presentazione della domanda di aiuto / pagamento	Riduzione del pagamento spettante nell'anno di accertamento, secondo GED Entità <u>Bassa</u> : documentazione inviata dopo il 31 dicembre del 1° anno di adesione, ma entro il 30° giorno successivo <u>Media</u> : documentazione inviata dopo il 30° giorno successivo, ma entro il 60° giorno successivo <u>Alta</u> : documentazione inviata dopo il 60° giorno successivo Gravità : come entità Durata : come entità (3)	In caso di mancato invio della documentazione integrativa o incompletezza della documentazione integrativa inviata, si applica l'azione correttiva	D. Masaf n. 93348 del 26/02/2024 Art. 12 (Applicazione delle riduzioni o esclusioni per inosservanza degli impegni e altri obblighi per interventi connessi alla superficie e agli animali)
				Mancato riscontro all'azione correttiva o riscontro parziale	SOI senza documentazione relativa alle distribuzioni effettuate tra il 01/01/2025 e la presentazione della domanda di aiuto / pagamento	Si rimanda all'applicazione dell'elemento di controllo I01.C		

(1)

Il controllo amministrativo - per quanto riguarda la documentazione relativa alle distribuzioni effettuate fra l'inizio del periodo di impegno e la presentazione della domanda di aiuto / pagamento - si applica solo nell'anno di presentazione della domanda di aiuto / pagamento e solo se una parte della SOI o tutta la SOI non è oggetto di almeno una comunicazione di avvio operazioni in campo.

(2)

I beneficiari hanno l'obbligo di trasmettere a sistema la comunicazione preventiva delle operazioni di distribuzione delle matrici organiche in campo dalla data di presentazione della domanda di aiuto. Le operazioni di distribuzione delle matrici organiche in campo effettuate **fra l'inizio del periodo di impegno (01/01/2025) e la presentazione della domanda di aiuto/pagamento** potranno essere riconosciute a posteriori su base documentale, a condizione che l'agricoltore trasmetta a sistema, tramite la funzionalità "Comunicazione per invio documentazione integrativa", un'apposita dichiarazione integrativa (secondo i modelli predisposti dalla Regione). Tale documentazione deve essere trasmessa **entro il 31 dicembre del 1° anno di impegno**.

(3)

I giorni di ritardo si calcolano prendendo come riferimento la data di trasmissione della "Comunicazione per invio documentazione integrativa".

Impegno I02	Non utilizzare sulle superfici oggetto di impegno i fanghi di depurazione tal quali e ogni altro rifiuto recuperato in operazioni R10 a beneficio dell'agricoltura ai sensi della parte IV del D.Lgs 152/2006
Pertinenti impegni di condizionalità	D.Lgs n. 99/1992 - Il D.Lgs. consente l'uso dei fanghi di depurazione in agricoltura che rispettano determinate condizioni di idoneità (combinazioni tra fanghi e suolo) sul piano agronomico. D.Lgs. n. 152 del 3 aprile 2006, Parte IV - Il D.Lgs. definisce le modalità per il recupero e lo smaltimento dei rifiuti classificati sulla base dell'allegato C della parte IV; per i rifiuti recuperati in operazioni R10 ammette lo spandimento sul suolo a beneficio dell'agricoltura.

Elementi di controllo	Tipo di controllo	Epoca di controllo	Azioni correttive	Mancato rispetto dell'impegno	Livello di disaggregazione	Esclusioni / Riduzioni	Specifiche	Base giuridica della penalizzazione
I02 Non utilizzare sulle superfici oggetto di impegno i fanghi di depurazione tal quali e ogni altro rifiuto recuperato in operazioni R10 a beneficio dell'agricoltura ai sensi della parte IV del D.Lgs 152/2006	<u>In loco</u> [Visivo / Documentale]	Entro i termini previsti dall'Organismo pagatore	Non previste	SOI sulla quale sono stati utilizzati fanghi di depurazione tal quali e ogni altro rifiuto recuperato in operazioni R10 a beneficio dell'agricoltura ai sensi della parte IV del D.Lgs 152/2006: inferiore o uguale al 50% della SOI totale	SOI interessata dalla violazione Rimanente SOI aziendale	Esclusione dal pagamento nell'anno di accertamento Riduzione del rimanente pagamento spettante nell'anno di accertamento, secondo GED Entità Bassa: incidenza della SOI interessata dalla violazione sulla SOI complessiva > 5% e fino al 20% Media: incidenza della SOI interessata dalla violazione sulla SOI complessiva > 20% e fino al 35% Alta: incidenza della SOI interessata dalla violazione sulla SOI complessiva > 35% e fino al 50% Gravità: come entità Durata: come entità		D. Masaf n. 93348 del 26/02/2024 Art. 12 (Applicazione delle riduzioni o esclusioni per inosservanza degli impegni e altri obblighi per interventi connessi alla superficie e agli animali)

Impegno I0.3	Fermo restando i limiti previsti dalle normative regionali, nel rispetto delle dosi massime di unità fertilizzanti previste dai fabbisogni culturali nel Maximum Application Standard-MAS (Allegato X del DM 5046/2016 del 25 febbraio 2016) e delle dotazioni del terreno, distribuire e incorporare annualmente un quantitativo minimo di sostanza organica - delle classi di cui all'impegno I01 - espresso in termini di sostanza secca pari a 4 t/ha alle colture arboree da frutto, 6 t/ha alle colture erbacee di pieno campo.
Pertinenti impegni di condizionalità	CGO2 - Direttiva 91/676/CEE del Consiglio, del 12 dicembre 1991, relativa alla protezione delle acque dell'inquinamento provocato dai nitrati provenienti da fonti agricole (GU L 375 del 31.12.1991, pag. 1), articoli 4 e 5. Il CGO 2, in linea con la Direttiva Nitrati, definisce il rispetto di obblighi (amministrativi, quantitativi, spaziali e temporali) per l'utilizzo degli effluenti zootecnici e dei digestati nelle zone vulnerabili ai nitrati da fonte agricola RM Fert - L'RM Fert, in linea con la Direttiva Nitrati, definisce il rispetto di obblighi (amministrativi, quantitativi, spaziali e temporali) per l'utilizzo degli effluenti zootecnici, dei digestati e dei fertilizzanti a valere su tutte le superfici, comprese le zone ordinarie.

Elementi di controllo	Tipo di controllo	Epoca di controllo	Azioni correttive	Mancato rispetto dell'impegno	Livello di disaggregazione	Esclusioni / Riduzioni	Specifiche	Base giuridica della penalizzazione
I03.A L'apporto di matrici organiche deve essere quantificato sulla base dell'apporto minimo di sostanza secca da distribuire e incorporare ogni anno al terreno, pari ad almeno 4 t/ha alle colture arboree da frutto e 6 t/ha alle colture erbacee di pieno campo	<u>Amministrativo</u> [Documentale (documentazione prevista dal bando)] (1)	Entro i termini previsti dall'Organismo pagatore	Non previste	La sostanza secca apportata è inferiore a: - 4 t/ha, ma pari ad almeno 2,5 t/ha per le colture arboree da frutto; - 6 t/ha, ma pari ad almeno 4,5 t/ha per le colture erbacee di pieno campo. (2) La sostanza secca apportata è inferiore a: - 2,5 t/ha per le colture arboree da frutto; - 4,5 t/ha per le colture erbacee di pieno campo	SOI interessata dalla distribuzione di una quantità di sostanza secca inferiore a quanto previsto dal bando	Riduzione del rimanente pagamento spettante nell'anno di accertamento, secondo GED Entità BASSA: il quantitativo distribuito nell'anno è pari ad almeno 3,5 t/ha per le colture arboree da frutto e 5,5 t/ha per le colture erbacee di pieno campo. MEDIA: il quantitativo distribuito nell'anno è pari ad almeno 3 t/ha per le colture arboree da frutto e 5 t/ha per le colture erbacee di pieno campo. ALTA: il quantitativo distribuito nell'anno è pari ad almeno 2,5 t/ha per le colture arboree da frutto e 4,5 t/ha per le colture erbacee di pieno campo. Gravità: come entità Durata: come gravità Esclusione totale dal pagamento nell'anno di accertamento		D. Masaf n. 93348 del 26/02/2024 Art. 12 (Applicazione delle riduzioni o esclusioni per inosservanza degli impegni e altri obblighi per interventi connessi alla superficie e agli animali) Art. 13 (Contestuale inosservanza degli impegni pertinenti di condizionalità) solo per le aziende ricadenti in Zona Vulnerabile da Nitrati, ai sensi del Regolamento regionale 29 ottobre 2007, n. 10/R e in caso di mancato rispetto degli obblighi (amministrativi, quantitativi, spaziali e temporali). (3)

(1)

1. Il tenore di sostanza secca degli ammendanti compostati e dei separati solidi è desunto dal referto analitico di accompagnamento; per i letami, in assenza di un'analisi, è possibile fare riferimento al valore medio del 25%;
2. Per i materiali ammissibili di cui ai punti B, C e D (identificati nell'impegno 1), la documentazione di acquisizione delle matrici deve indicare la tipologia e la quantità di materiale consegnato, l'origine, la destinazione e la data di consegna;

3. Per i materiali ammissibili di cui al punto A (identificati nell'impegno 1), in caso di assenza di documentazione valida ai fini fiscali, devono essere predisposti – a cura dell'azienda cedente – i documenti di trasporto previsti dall'Allegato III, lettera b) del Regolamento regionale 29 ottobre 2007, n. 10/R, anche se questo avviene al di fuori della rete viaria pubblica.

(2) Il conteggio della S.S. apportata è dato dal rapporto tra la S.S. totale acquisita nell'anno (derivante dai documenti di acquisizione delle matrici) e la SOI totale oggetto di comunicazione avvio operazioni / dichiarazioni integrative.

(3) Azienda ricadente in zona vulnerabile da nitrati: l'azienda con più del 25 per cento della superficie agricola utilizzata (**SAU**) in conduzione ricadente in zona designata come vulnerabile da nitrati di origine agricola. Qualora l'azienda disponga di più Unità Tecniche-Economiche (UTE), tale classificazione si applica a ciascuna UTE separatamente.

Elementi di controllo	Tipo di controllo	Epoca di controllo	Azioni correttive	Mancato rispetto dell'impegno	Livello di disaggregazione	Esclusioni / Riduzioni	Specifiche	Base giuridica della penalizzazione
I03.B La documentazione prevista dal bando deve essere trasmessa agli uffici istruttori, tramite la funzione "Comunicazione per invio della documentazione integrativa" entro il 31 dicembre di ciascun anno del periodo di impegno. (1) (2) (A)	Amministrativo [Documentale (Documentazione attestante l'acquisizione delle matrici)]	Entro i termini previsti dall'Organismo pagatore	Entro 10 giorni dalla data della contestazione a seguito del riscontro di mancato invio della documentazione integrativa	Mancato invio - entro i termini - della documentazione prevista dal bando	Tutta la SOI	Riduzione del pagamento spettante nell'anno di accertamento, secondo GED Entità Bassa: documentazione inviata dopo il 31 dicembre, ma entro il 30° giorno successivo Media: documentazione inviata dopo il 30° giorno successivo, ma entro il 60° giorno successivo Alta: documentazione inviata dopo il 60° giorno successivo Gravità: come entità Durata: come entità (3)	In caso di mancato invio della documentazione integrativa o incompletezza della documentazione integrativa inviata, si applica l'azione correttiva	D. Masaf n. 93348 del 26/02/2024 Art. 12 (Applicazione delle riduzioni o esclusioni per inosservanza degli impegni e altri obblighi per interventi connessi alla superficie e agli animali)

(1)

In caso di violazione contestuale dell'EC I01.E e dell'EC I03.B si applicano entrambe le Esclusioni / Riduzioni.

(2)

- Il tenore di sostanza secca degli ammendanti compostati e dei separati solidi è desunto dal referto analitico di accompagnamento; per i letami, in assenza di un'analisi è possibile fare riferimento al valore medio del 25%;
- Per i materiali ammissibili di cui ai punti B, C e D (identificati nell'impegno 1), la documentazione di acquisizione delle matrici deve indicare la tipologia e la quantità di materiale consegnato, l'origine, la destinazione e la data di consegna;
- Per i materiali ammissibili di cui al punto A (identificati nell'impegno 1), in caso di assenza di documentazione valida ai fini fiscali, devono essere predisposti – a cura dell'azienda cedente – i documenti di trasporto previsti dall'Allegato III, lettera b) del Regolamento regionale 29 ottobre 2007, n. 10/R, anche se questo avviene al di fuori della rete viaria pubblica.

(3)

I giorni di ritardo si calcolano prendendo come riferimento la data di trasmissione della "Comunicazione per invio documentazione integrativa".

(A)

Per l'anno 2025, oltre alla documentazione prevista dal bando, dovrà essere trasmesso il registro cartaceo (di cui alla Circolare n. 26113 del 19/11/2025), se le registrazioni non sono state effettuate su Qcamp. La mancata trasmissione del registro cartaceo, comporta l'applicazione della penalità di cui all'EC I03.B.

Impegno I04	Modalità di registrazione delle operazioni di apporto della sostanza organica sulla superficie oggetto d'impegno: per ciascuna coltura oggetto di impegno (principale e secondaria intercalare) devono essere annotati gli interventi di distribuzione delle matrici palabili, anche qualora siano effettuati da contoterzisti.
Pertinenti impegni di condizionalità	<p>CGO2 - Direttiva 91/676/CEE del Consiglio, del 12 dicembre 1991, relativa alla protezione delle acque dall'inquinamento provocato dai nitrati provenienti da fonti agricole (GU L 375 del 31.12.1991, pag. 1), articoli 4 e 5. Il CGO 2, in linea con la Direttiva Nitrati, definisce il rispetto di obblighi (amministrativi, quantitativi, spaziali e temporali) per l'utilizzo degli effluenti zootecnici e dei digestati nelle zone vulnerabili ai nitrati da fonte agricola;</p> <p>RM Fert - L'RM Fert, in linea con la Direttiva Nitrati, definisce il rispetto di obblighi (amministrativi, quantitativi, spaziali e temporali) per l'utilizzo degli effluenti zootecnici, dei digestati e dei fertilizzanti a valere su tutte le superfici, comprese le zone ordinarie.</p>

Elementi di controllo	Tipo di controllo	Epoca di controllo	Azioni correttive	Mancato rispetto dell'impegno	Livello di disaggregazione	Esclusioni / Riduzioni	Specifiche	Base giuridica della penalizzazione
I04 Registrazione delle operazioni di apporto della sostanza organica utilizzando l'applicativo "Quaderno di campagna" di Sistema Piemonte.	<u>In loco</u> [Visivo / Documentale (Quaderno di campagna" di Sistema Piemonte)]	Entro i termini previsti dall'Organismo pagatore	Non previste	Assenza totale delle registrazioni delle operazioni di apporto della sostanza organica sull'applicativo "Quaderno di campagna" di Sistema Piemonte	Tutta la SOI	Riduzione del pagamento spettante nell'anno di accertamento, secondo GED Entità: alta Gravità: alta Durata: alta	Recupero dei premi eventualmente già erogati per ciascuna annualità di mancato rispetto dell'impegno	D. Masaf n. 93348 del 26/02/2024
				Incompleta registrazione delle operazioni di apporto della sostanza organica sull'applicativo "Quaderno di campagna" di Sistema Piemonte	Tutta la SOI	Riduzione del pagamento spettante nell'anno di accertamento, secondo GED Entità: media Gravità: media Durata: media		Art. 12 (Applicazione delle riduzioni o esclusioni per inosservanza degli impegni e altri obblighi per interventi connessi alla superficie e agli animali) Art. 13 (Contestuale inosservanza degli impegni pertinenti di condizionalità)

(1)

Per l'annualità di impegno 2025 le registrazioni possono essere effettuate su supporto cartaceo (vedasi la Circolare n. 26113 del 19/11/2025).

(2)

Mancata registrazione di una o più operazioni; una o più registrazioni effettuate in ritardo; mancanza di uno o più elementi obbligatori per ciascuna registrazione (data, appezzamento, ecc.).

Impegno I05	Obbligo di conservare per tutto il periodo d'impegno le fatture comprovanti l'acquisto degli ammendantini, le note di consegna dei materiali palabili, i certificati d'analisi del terreno (ove previste) o i dati ricavabili da supporti informativi regionali.
Pertinenti impegni di condizionalità	Nessun Obbligo

Elementi di controllo	Tipo di controllo	Epoca di controllo	Azioni correttive	Mancato rispetto dell'impegno	Livello di disaggregazione	Esclusioni / Riduzioni	Specifiche	Base giuridica della penalizzazione
I05 Conservare in azienda per l'intero periodo di impegno i Piani preventivi di concimazione annuale	In loco [Visivo / Documentale]	Entro i termini previsti dall'Organismo pagatore	Non previste	Assenza della documentazione prevista dal bando	SOI interessata dalla violazione	Si rimanda all'EC I06.A	Recupero dei premi eventualmente già erogati per ciascuna annualità di mancato rispetto dell'impegno	D. Masaf n. 93348 del 26/02/2024 Art. 12 (Applicazione delle riduzioni o esclusioni per inosservanza degli impegni e altri obblighi per interventi connessi alla superficie e agli animali)

Impegno I06	Quantificare gli apporti azotati alla coltura, nel rispetto dei massimali previsti, tramite la redazione di un Piano di concimazione annuale, previsionale, basato su un bilancio semplificato apporti-asporti.
Pertinenti impegni di condizionalità	Nessun Obbligo

Elementi di controllo	Tipo di controllo	Epoca di controllo	Azioni correttive	Mancato rispetto dell'impegno	Livello di disaggregazione	Esclusioni / Riduzioni	Specifiche	Base giuridica della penalizzazione
I06.A Quantificare gli apporti azotati alla coltura predisponendo un Piano preventivo di concimazione annuale (1)	<u>In loco</u> [Documentale (Piano preventivo di concimazione annuale)]	Entro i termini previsti dall'Organismo pagatore	Non previste	Mancata / errata predisposizione del Piano preventivo di concimazione annuale	SOI della medesima coltura interessata dalla violazione	Esclusione dal pagamento nell'anno di accertamento	In presenza di più colture prive del Piano preventivo di concimazione annuale, si applica l'esclusione di ciascuna coltura e sulla rimanente SOI aziendale la riduzione	D. Masaf n. 93348 del 26/02/2024
				Rimanente SOI aziendale	Riduzione del pagamento spettante nell'anno di accertamento, secondo GED Entità: - bassa: SOI interessata dalla violazione > 5% e fino al 20% della SOI totale - media: SOI interessata dalla violazione >20% e fino al 40% della SOI totale - alta: SOI interessata dalla violazione >40% della SOI totale Gravità: alta Durata: come entità	Riduzione del pagamento spettante nell'anno di accertamento, secondo GED Entità: - bassa: maggiore del 5% e fino al 30% della superficie della coltura - media: maggiore del 30% e fino al 60% della superficie della coltura - alta: maggiore del 60% della superficie della coltura Gravità: - bassa: maggiore del 3% e fino al 10% in più rispetto all'apporto massimo ammissibile - media: maggiore del 10% e fino al 20% in più rispetto all'apporto massimo ammissibile - alta: maggiore del 20% e fino al 30% in più rispetto all'apporto massimo ammissibile Durata: come gravità	In presenza di più colture con una quantità di azoto efficiente distribuito maggiore di quello calcolato con il Piano o del MAS, si applica la riduzione sulla SOI interessata dalla violazione di ciascuna coltura	Art. 12 (Applicazione delle riduzioni o esclusioni per inosservanza degli impegni e altri obblighi per interventi connessi alla superficie e agli animali)

(1) Per quantificare gli apporti azotati alla coltura deve essere predisposto un Piano preventivo di concimazione annuale, utilizzando almeno il bilancio semplificato previsto dai Disciplinari regionali di produzione integrata. Gli apporti totali di azoto alle singole colture devono tener conto della quantità di azoto somministrata sia con le matrici organiche, sia con i concimi chimici.

La quantità di azoto efficiente distribuito sulla coltura deve rispettare il quantitativo calcolato con il Piano preventivo di concimazione annuale e – qualora applicabile - i massimali previsti per le Zone Vulnerabili ai Nitrati (Allegato V al Regolamento regionale 10/R del 2007), se tali valori risultano inferiori di quelli calcolati con il Piano preventivo.



SRA13-ACA13 – IMPEGNI SPECIFICI PER LA RIDUZIONE DELLE EMISSIONI DI AMMONIACA DI ORIGINE ZOOTECNICA E AGRICOLA

REGOLE GENERALI

Se nella colonna “Base giuridica della penalizzazione” è riportato l’art. 13 (Contestuale inosservanza degli impegni pertinenti di condizionalità) del Decreto Masaf n. 93348 del 26/02/2024, il mancato rispetto dell’impegno costituisce anche violazione di condizionalità.

I requisiti minimi relativi all’uso dei fertilizzanti e dei prodotti fitosanitari e al benessere animale devono essere rispettati solo se tali requisiti hanno pertinenza con gli impegni volontari attivati. Tale pertinenza è quella definita a livello di PSP 2023-2027.

L’intervento prevede l’attivazione delle seguenti azioni:

- **Azione 13.1: Adozione di tecniche di distribuzione degli effluenti di allevamento non palabili e/o del digestato agrozootecnico e agroindustriale (tal quale e separato liquido),** così come definiti all’art. 22, comma 1 e comma 3 del DM 5046/2016;
- **Azione 13.2: Adozione di tecniche di distribuzione di effluenti di allevamento palabili e/o del digestato agrozootecnico e agroindustriale (separato solido),** così come definiti all’art. 22, comma 1 e comma 3 del DM 5046/2016.

Le azioni sono tra loro alternative, vale a dire che le stesse superfici non possono essere impegnate su entrambe le azioni nel corso dello stesso anno.

CRITERI DI AMMISSIBILITÀ'

Azione 13.1 e Azione 13.2

SRA13.1 e SRA13.2 - Tipologia dei beneficiari								
CR01	Agricoltori singoli o associati							
Tipologia dei beneficiari	Elemento di controllo	Tipologia di controllo	Momento del controllo	Livello di disaggregazione	Penalità	Applicazione della penalità	Specifiche	Base giuridica della penalizzazione
CR01 Tipologia beneficiari	Verifica con i dati presenti in fascicolo	Amministrativo [Informatico]	In fase di presentazione della domanda di aiuto	Intervento	Rifiuto del sostegno richiesto	Anno di presentazione della domanda di aiuto	Recupero dei premi eventualmente già erogati nell'anno di adesione	D. Masaf n. 93348 del 26/02/2024
			In fase di presentazione della domanda di pagamento	Intervento	Rifiuto del sostegno richiesto	Ciascuna annualità del periodo di impegno	Recupero dei premi eventualmente già erogati nell'anno di mancato rispetto del criterio e nelle annualità precedenti	Art. 11 (Inosservanza dei criteri di ammissibilità)

Azione 13.1

SRA13.1 – Criteri di ammissibilità	
CR03	Sono ammissibili a premio tutti i terreni ricadenti nel territorio regionale (Sono ammissibili a premio i terreni in conduzione al beneficiario, di cui egli abbia la titolarità d'uso per le operazioni di utilizzo agronomico) Non sono ammissibili i terreni concessi in asservimento a terzi, né quelli presi in asservimento da terzi, per lo spandimento di matrici organiche ai sensi del Reg. regionale 10/R/2007 e s.m.i.)
CR Sup. Min.	La superficie minima necessaria per l'adesione all'intervento è pari a 1 ettaro (Sono ammissibili all'aiuto le superfici non inerbite classificate a seminativo diverse dalle leguminose e le superfici inerbite classificate come prati avvicendati e permanenti, purché non composti di sole leguminose)
CR04	Distribuire in campo gli effluenti di allevamento non palabili e/o il digestato agrozootecnico e agroindustriale (tal quale e separato liquido), così come definiti all'art. 22, comma 1 e comma 3 del Decreto interministeriale 25 febbraio 2016, n. 5046, con tecniche basso-emissive
CR05	La superficie massima oggetto di impegno è commisurata alla disponibilità di matrici organiche
CR06	Il beneficiario deve avere nella propria disponibilità le macchine necessarie per il rispetto dell'impegno
CR07	Il beneficiario deve rispettare la vigente normativa regionale in applicazione della Direttiva Nitrati, sia in termini di stoccaggio, sia di superfici utili allo spandimento
CR08	Il beneficiario deve essere titolare di allevamenti zootecnici e/o di impianti di digestione anaerobica per la produzione di biogas i cui digestati siano destinati all'utilizzo agronomico
CR09	Il beneficiario non deve essere titolare di attività di allevamento soggetta ad autorizzazione alle emissioni di cui al D.lgs 152/2006, nell'ambito della quale siano già state prescritte le tecniche finanziarie dall'intervento SRA-ACA13

Criterio di ammissibilità	Elemento di controllo	Tipologia di controllo	Momento del controllo	Livello di disaggregazione	Penalità	Applicazione della penalità	Specifiche	Base giuridica della penalizzazione
CR03 - 1 Sono ammissibili a premio tutti i terreni ricadenti nel territorio regionale	Verifica con i dati presenti in fascicolo / domanda	Amministrativo [Informatico]	In fase di presentazione della domanda di aiuto	Azione	Il sostegno è rifiutato per la superficie che non rispetta il CR03-1, fatto salvo il rispetto degli altri requisiti	Anno di presentazione della domanda di aiuto	La superficie ammessa al termine dell'istruttoria del primo anno costituisce la SOI di riferimento per il periodo di impegno	D. Masaf n. 93348 del 26/02/2024 Art. 11 (Inosservanza dei criteri di ammissibilità)
			In fase di presentazione della domanda di pagamento	Azione	Il sostegno è rifiutato per la superficie che non rispetta il CR03-1, fatto salvo il rispetto degli altri requisiti	Ciascuna annualità del periodo di impegno	Recupero dei premi eventualmente già erogati nell'anno di mancato rispetto del criterio	
CR03 - 2 Non sono ammissibili i terreni concessi in asservimento a terzi	Verifica con i dati presenti in fascicolo / domanda, fascicolo di chi dichiara i terreni in asservimento	Amministrativo [Documentale]	In fase di presentazione della domanda di aiuto	Superficie concessa in asservimento a terzi	Il sostegno è rifiutato per la superficie che non rispetta il CR03-2, fatto salvo il rispetto degli altri requisiti	Anno di presentazione della domanda di aiuto	La superficie ammessa al termine dell'istruttoria del primo anno costituisce la SOI di riferimento per il periodo di impegno	
			In fase di presentazione della domanda di pagamento	Superficie concessa in asservimento a terzi	Il sostegno è rifiutato per la superficie che non rispetta il CR03-2, fatto salvo il rispetto degli altri requisiti	Ciascuna annualità del periodo di impegno	Recupero dei premi eventualmente già erogati nell'anno di mancato rispetto del criterio	
CR Sup. Min. Superficie minima necessaria per l'adesione	Verifica con i dati presenti in fascicolo / domanda	Amministrativo [Informatico]	In fase di presentazione della domanda di aiuto	Azione	Rifiuto del sostegno richiesto	Anno di presentazione della domanda di aiuto	Recupero dei premi eventualmente già erogati nell'anno di adesione	
			In fase di presentazione della domanda di pagamento	Azione	Rifiuto del sostegno richiesto	Ciascuna annualità del periodo di impegno	Recupero dei premi eventualmente già erogati nell'anno di mancato rispetto del criterio e nelle annualità precedenti	
CR04 Distribuire in campo gli effluenti di allevamento non palabili e/o il digestato agrozootecnico e agroindustriale con tecniche basso-emisive	Verifica con i dati presenti in fascicolo / domanda	Amministrativo [Informatico] In loco [Visivo]	In fase di presentazione della domanda di aiuto	Azione	Rifiuto del sostegno se il beneficiario dispone solo di effluenti non ammissibili all'Azione	Anno di presentazione della domanda di aiuto	Recupero dei premi eventualmente già erogati nell'anno di adesione	
			In fase di presentazione della domanda di pagamento	Azione	Rifiuto del sostegno richiesto se il beneficiario dispone solo di effluenti non ammissibili all'Azione	Ciascuna annualità del periodo di impegno	Recupero dei premi eventualmente già erogati nell'anno di mancato rispetto del criterio e nelle annualità precedenti	

Criterio di ammissibilità	Elemento di controllo	Tipologia di controllo	Momento del controllo	Livello di disaggregazione	Penalità	Applicazione della penalità	Specifiche	Base giuridica della penalizzazione
CR05 Superficie massima oggetto di impegno	Verifica con i dati presenti in fascicolo / domanda / Comunicazione Reg. 10R/2007	Amministrativo [Informatico]	In fase di presentazione della domanda di aiuto	Azione	Il sostegno è rifiutato per la superficie che non rispetta il CR05, fatto salvo il rispetto degli altri requisiti	Anno di presentazione della domanda di aiuto	Recupero dei premi eventualmente già erogati nell'anno di adesione La superficie ammessa al termine dell'istruttoria del primo anno costituisce la SOI di riferimento per il periodo di impegno	D. Masaf n. 93348 del 26/02/2024 Art. 11 (Inosservanza dei criteri di ammissibilità)
			In fase di presentazione della domanda di pagamento	Azione	Il sostegno è rifiutato per la superficie che non rispetta il CR05, fatto salvo il rispetto degli altri requisiti	Ciascuna annualità del periodo di impegno	Recupero dei premi eventualmente già erogati nell'anno di mancato rispetto del criterio	
CR06 Il beneficiario deve avere nella propria disponibilità le macchine necessarie per il rispetto dell'impegno	Verifica con i dati presenti in fascicolo / domanda	Amministrativo [Informatico] In loco [Visivo]	In fase di presentazione della domanda di aiuto	Azione	Rifiuto del sostegno richiesto	Anno di presentazione della domanda di aiuto	Recupero dei premi eventualmente già erogati nell'anno di adesione	
			In fase di presentazione della domanda di pagamento	Azione	Rifiuto del sostegno richiesto	Ciascuna annualità del periodo di impegno	Recupero dei premi eventualmente già erogati nell'anno di mancato rispetto del criterio e nelle annualità precedenti	
CR07 Il beneficiario deve rispettare la vigente normativa regionale in applicazione della Direttiva Nitrati, sia in termini di stoccaggio, sia di superfici utili allo spandimento	Verifica con i dati presenti in Comunicazione Reg. 10R/2007	Amministrativo [Informatico]	In fase di presentazione della domanda di aiuto	Azione	Rifiuto del sostegno richiesto	Anno di presentazione della domanda di aiuto	Recupero dei premi eventualmente già erogati nell'anno di adesione	
			In fase di presentazione della domanda di pagamento	Azione	Rifiuto del sostegno richiesto	Ciascuna annualità del periodo di impegno	Recupero dei premi eventualmente già erogati nell'anno di mancato rispetto del criterio e nelle annualità precedenti	
CR08 Il beneficiario deve essere titolare di allevamenti zootecnici e/o di impianti di digestione anaerobica per la produzione di biogas i cui digestati siano destinati all'utilizzo agronomico	Verifica con i dati presenti in fascicolo / Comunicazione Reg. 10R/2007	Amministrativo [Informatico]	In fase di presentazione della domanda di aiuto	Azione	Rifiuto del sostegno richiesto	Anno di presentazione della domanda di aiuto	Recupero dei premi eventualmente già erogati nell'anno di adesione	
			In fase di presentazione della domanda di pagamento	Azione	Rifiuto del sostegno richiesto	Ciascuna annualità del periodo di impegno	Recupero dei premi eventualmente già erogati nell'anno di mancato rispetto del criterio e nelle annualità precedenti	
CR09 Il beneficiario non deve essere titolare di attività di allevamento soggetta ad autorizzazione alle emissioni di cui al D.lgs 152/2006, nell'ambito della quale siano già state prescritte le tecniche finanziate dall'intervento SRA-ACA13	Verifica con i dati presenti in fascicolo / autorizzazione emissioni	Amministrativo [Informatico]	In fase di presentazione della domanda di aiuto	Azione	Rifiuto del sostegno richiesto	Anno di presentazione della domanda di aiuto	Recupero dei premi eventualmente già erogati nell'anno di adesione	
			In fase di presentazione della domanda di pagamento	Azione	Rifiuto del sostegno richiesto	Ciascuna annualità del periodo di impegno	Recupero dei premi eventualmente già erogati nell'anno di mancato rispetto del criterio e nelle annualità precedenti	

Azione 13.2

SRA13.2 – Criteri di ammissibilità	
CR03	Sono ammissibili a premio tutti i terreni ricadenti nel territorio regionale (Sono ammissibili a premio i terreni in conduzione al beneficiario, di cui egli abbia la titolarità d'uso per le operazioni di utilizzo agronomico) Non sono ammissibili i terreni concessi in asservimento a terzi, né quelli presi in asservimento da terzi, per lo spandimento di matrici organiche ai sensi del Reg. regionale 10/R/2007 e s.m.i.)
CR Sup. Min.	La superficie minima necessaria per l'adesione all'intervento è pari a 1 ettaro (Sono ammissibili all'aiuto le superfici non inerbite classificate a seminativo diverse dalle leguminose)
CR05 - Tecniche	Distribuire in campo gli effluenti di allevamento palabili e/o il digestato agrozootecnico e agroindustriale (tal quale e separato liquido), così come definiti all'art. 22, comma 1 e comma 3 del Decreto interministeriale 25 febbraio 2016, n. 5046, con tecniche basso-emissive
CR05 Sup. Max	La superficie massima oggetto di impegno è commisurata alla disponibilità di matrici organiche
CR06	Il beneficiario deve avere nella propria disponibilità le macchine necessarie per il rispetto dell'impegno
CR07	Il beneficiario deve rispettare la vigente normativa regionale in applicazione della Direttiva Nitrati, sia in termini di stoccaggio, sia di superfici utili allo spandimento
CR08	Il beneficiario deve essere titolare di allevamenti zootecnici e/o di impianti di digestione anaerobica per la produzione di biogas i cui digestati siano destinati all'utilizzo agronomico
CR09	Il beneficiario non deve essere titolare di attività di allevamento soggetta ad autorizzazione alle emissioni di cui al D.lgs 152/2006, nell'ambito della quale siano già state prescritte le tecniche finanziarie dall'intervento SRA-ACA13

Criterio di ammissibilità	Elemento di controllo	Tipologia di controllo	Momento del controllo	Livello di disaggregazione	Penalità	Applicazione della penalità	Specifiche	Base giuridica della penalizzazione
CR03 - 1 Sono ammissibili a premio tutti i terreni ricadenti nel territorio regionale	Verifica con i dati presenti in fascicolo / domanda	Amministrativo [Informatico]	In fase di presentazione della domanda di aiuto	Azione	Il sostegno è rifiutato per la superficie che non rispetta il CR03-1, fatto salvo il rispetto degli altri requisiti	Anno di presentazione della domanda di aiuto	La superficie ammessa al termine dell'istruttoria del primo anno costituisce la SOI di riferimento per il periodo di impegno	D. Masaf n. 93348 del 26/02/2024 Art. 11 (Inosservanza dei criteri di ammissibilità)
			In fase di presentazione della domanda di pagamento	Azione	Il sostegno è rifiutato per la superficie che non rispetta il CR03-1, fatto salvo il rispetto degli altri requisiti	Ciascuna annualità del periodo di impegno	Recupero dei premi eventualmente già erogati nell'anno di mancato rispetto del criterio	
CR03 - 2 Non sono ammissibili i terreni concessi in asservimento a terzi	Verifica con i dati presenti in fascicolo / domanda, fascicolo di chi dichiara i terreni in asservimento	Amministrativo [Documentale]	In fase di presentazione della domanda di aiuto	Superficie concessa in asservimento a terzi	Il sostegno è rifiutato per la superficie che non rispetta il CR03-2, fatto salvo il rispetto degli altri requisiti	Anno di presentazione della domanda di aiuto	La superficie ammessa al termine dell'istruttoria del primo anno costituisce la SOI di riferimento per il periodo di impegno	
			In fase di presentazione della domanda di pagamento	Superficie concessa in asservimento a terzi	Il sostegno è rifiutato per la superficie che non rispetta il CR03-2, fatto salvo il rispetto degli altri requisiti	Ciascuna annualità del periodo di impegno	Recupero dei premi eventualmente già erogati nell'anno di mancato rispetto del criterio	

Criterio di ammissibilità	Elemento di controllo	Tipologia di controllo	Momento del controllo	Livello di disaggregazione	Penalità	Applicazione della penalità	Specifiche	Base giuridica della penalizzazione
CR Sup. Min. Superficie minima necessaria per l'adesione	Verifica con i dati presenti in fascicolo / domanda	Amministrativo [Informatico]	In fase di presentazione della domanda di aiuto	Azione	Rifiuto del sostegno richiesto	Anno di presentazione della domanda di aiuto	Recupero dei premi eventualmente già erogati nell'anno di adesione	D. Masaf n. 93348 del 26/02/2024 Art. 11 (Inosservanza dei criteri di ammissibilità)
			In fase di presentazione della domanda di pagamento	Azione	Rifiuto del sostegno richiesto	Ciascuna annualità del periodo di impegno	Recupero dei premi eventualmente già erogati nell'anno di mancato rispetto del criterio e nelle annualità precedenti	
CR05 - Tecniche Distribuire in campo gli effluenti di allevamento palabili e/o il digestato agrozootecnico e agroindustriale con tecniche basso-emissive	Verifica con i dati presenti in fascicolo / domanda	Amministrativo [Informatico] In loco [Visivo]	In fase di presentazione della domanda di aiuto	Azione	Rifiuto del sostegno se il beneficiario dispone solo di effluenti non ammissibili all'Azione	Anno di presentazione della domanda di aiuto	Recupero dei premi eventualmente già erogati nell'anno di adesione	
			In fase di presentazione della domanda di pagamento	Azione	Rifiuto del sostegno se il beneficiario dispone solo di effluenti non ammissibili all'Azione	Ciascuna annualità del periodo di impegno	Recupero dei premi eventualmente già erogati nell'anno di mancato rispetto del criterio e nelle annualità precedenti	
CR05 – Superficie massima Superficie massima oggetto di impegno	Verifica con i dati presenti in fascicolo / domanda / Comunicazione Reg. 10R/2007	Amministrativo [Informatico]	In fase di presentazione della domanda di aiuto	Azione	Il sostegno è rifiutato per la superficie che non rispetta il CR05, fatto salvo il rispetto degli altri requisiti	Anno di presentazione della domanda di aiuto	Recupero dei premi eventualmente già erogati nell'anno di adesione La superficie ammessa al termine dell'istruttoria del primo anno costituisce la SOI di riferimento per il periodo di impegno	
			In fase di presentazione della domanda di pagamento	Azione	Il sostegno è rifiutato per la superficie che non rispetta il CR05, fatto salvo il rispetto degli altri requisiti	Ciascuna annualità del periodo di impegno	Recupero dei premi eventualmente già erogati nell'anno di mancato rispetto del criterio	
CR06 Il beneficiario deve avere nella propria disponibilità le macchine necessarie per il rispetto dell'impegno	Verifica con i dati presenti in fascicolo / domanda	Amministrativo [Informatico] In loco [Visivo]	In fase di presentazione della domanda di aiuto	Azione	Rifiuto del sostegno richiesto	Anno di presentazione della domanda di aiuto	Recupero dei premi eventualmente già erogati nell'anno di adesione	
			In fase di presentazione della domanda di pagamento	Azione	Rifiuto del sostegno richiesto	Ciascuna annualità del periodo di impegno	Recupero dei premi eventualmente già erogati nell'anno di mancato rispetto del criterio e nelle annualità precedenti	

Criterio di ammissibilità	Elemento di controllo	Tipologia di controllo	Momento del controllo	Livello di disaggregazione	Penalità	Applicazione della penalità	Specifiche	Base giuridica della penalizzazione
CR07 Il beneficiario deve rispettare la vigente normativa regionale in applicazione della Direttiva Nitrati, sia in termini di stoccaggio, sia di superfici utili allo spandimento	Verifica con i dati presenti in Comunicazione Reg. 10R/2007	Amministrativo [Informatico]	In fase di presentazione della domanda di aiuto	Azione	Rifiuto del sostegno richiesto	Anno di presentazione della domanda di aiuto	Recupero dei premi eventualmente già erogati nell'anno di adesione	D. Masaf n. 93348 del 26/02/2024 Art. 11 (Inosservanza dei criteri di ammissibilità)
			In fase di presentazione della domanda di pagamento	Azione	Rifiuto del sostegno richiesto	Ciascuna annualità del periodo di impegno	Recupero dei premi eventualmente già erogati nell'anno di mancato rispetto del criterio e nelle annualità precedenti	
CR08 Il beneficiario deve essere titolare di allevamenti zootecnici e/o di impianti di digestione anaerobica per la produzione di biogas i cui digestati siano destinati all'utilizzo agronomico	Verifica con i dati presenti in fascicolo / Comunicazione Reg. 10R/2007	Amministrativo [Informatico]	In fase di presentazione della domanda di aiuto	Azione	Rifiuto del sostegno richiesto	Anno di presentazione della domanda di aiuto	Recupero dei premi eventualmente già erogati nell'anno di adesione	Recupero dei premi eventualmente già erogati nell'anno di mancato rispetto del criterio e nelle annualità precedenti
			In fase di presentazione della domanda di pagamento	Azione	Rifiuto del sostegno richiesto	Ciascuna annualità del periodo di impegno	Recupero dei premi eventualmente già erogati nell'anno di mancato rispetto del criterio e nelle annualità precedenti	
CR09 Il beneficiario non deve essere titolare di attività di allevamento soggetta ad autorizzazione alle emissioni di cui al D.Igs 152/2006, nell'ambito della quale siano già state prescritte le tecniche finanziate dall'intervento SRA-ACA13	Verifica con i dati presenti in fascicolo / autorizzazione emissioni	Amministrativo [Informatico]	In fase di presentazione della domanda di aiuto	Azione	Rifiuto del sostegno richiesto	Anno di presentazione della domanda di aiuto	Recupero dei premi eventualmente già erogati nell'anno di adesione	Recupero dei premi eventualmente già erogati nell'anno di mancato rispetto del criterio e nelle annualità precedenti
			In fase di presentazione della domanda di pagamento	Azione	Rifiuto del sostegno richiesto	Ciascuna annualità del periodo di impegno	Recupero dei premi eventualmente già erogati nell'anno di mancato rispetto del criterio e nelle annualità precedenti	

IMPEGNI - Azione 13.1

Impegno I13.1.1	<p>Tutte le distribuzioni in campo dovranno essere effettuate come segue:</p> <ul style="list-style-type: none"> a) in presemina: con iniezione diretta profonda (utilizzo di attrezzature che iniettano il refluo ad una certa profondità in un solco creato daancore o denti) o distribuzione sottosuperficiale a solco chiuso (utilizzo di attrezzature che depositano il refluo in un solco creato daancore o dischi, successivamente coperto da dischi o rulli a valle dell'iniettore); b) quando il terreno è inerbito: con interramento sottocotico (utilizzo di attrezzature con assolcatori, a lama o a disco singolo che incidono il cotico e lasciano aperto un profilo che viene poi riempito dal refluo non palabile. Possono essere annessi anche uno o due elementi costipatori, assimilabili a dei rulli, che richiudono il solco subito dopo l'iniezione del liquame); c) in caso di coltura in atto: con iniezione diretta (utilizzo di attrezzature con utensili distributori a denti o con alette che iniettano il refluo nel suolo) o distribuzione sottosuperficiale a solco chiuso (utilizzo di attrezzature che depositano il refluo in un solco creato daancore, alette o dischi, successivamente coperto da dischi o rulli a valle dell'iniettore); d) tramite fertirrigazione: con l'uso di macchine/attrezzature/impianti fissi che permettano la distribuzione senza dispersione atmosferica di odori e ammoniaca (microirrigazione e subirrigazione).
Pertinenti impegni di condizionalità	CGO2 - Il CGO 2, in linea con la Direttiva Nitrati, definisce il rispetto di obblighi (amministrativi, quantitativi, spaziali e temporali) per l'utilizzo degli effluenti zootecnici e dei digestati nelle zone vulnerabili ai nitrati da fonte agricola

Elementi di controllo	Tipo di controllo	Epoca di controllo	Azioni correttive	Mancato rispetto dell'impegno	Livello di disaggregazione	Esclusioni / Riduzioni	Specifiche	Base giuridica della penalizzazione
I13.1.1.A Tutte le distribuzioni in campo devono essere eseguite esclusivamente con le tecniche previste dal bando (1)	<u>In loco</u> [Visivo / Documentale (Comunicazioni di avvio operazioni in campo)]	Entro i termini previsti dall'Organismo pagatore	Non previste	SOI non interessata dalla distribuzione dei reflui non palabili con le tecniche previste dal bando: inferiore o uguale al 50% della SOI totale (2)	SOI di Azione 1 interessata dalla violazione Rimanente SOI aziendale di Azione 1	Esclusione dal pagamento nell'anno di accertamento Riduzione del rimanente pagamento spettante nell'anno di accertamento, secondo GED Entità Bassa: incidenza della SOI interessata dalla violazione sulla SOI complessiva > 5% e fino al 20% Media: incidenza della SOI interessata dalla violazione sulla SOI complessiva > 20% e fino al 35% Alta: incidenza della SOI interessata dalla violazione sulla SOI complessiva > 35% e fino al 50% Gravità: come entità Durata: come entità		D. Masaf n. 93348 del 26/02/2024 Art. 12 (Applicazione delle riduzioni o esclusioni per inosservanza degli impegni e altri obblighi per interventi connessi alla superficie e agli animali) Art. 13 (Contestuale inosservanza degli impegni pertinenti di condizionalità): solo per le aziende ricadenti in Zona Vulnerabile da Nitrati, ai sensi del Regolamento regionale 29 ottobre 2007, n. 10/R e in caso di mancato rispetto degli obblighi (amministrativi, quantitativi, spaziali e temporali)

(1) Se l'azienda dispone di macchine / attrezzature non rispondenti alle tecniche previste dal bando, si applica il **Criterio di ammissibilità CR06**

(2) La SOI non interessata dalla distribuzione dei reflui non palabili con le tecniche previste dal bando (SOI interessata dalla violazione) è tutta la superficie della Comunicazione di avvio operazioni in campo oggetto del controllo in loco.

(3) Azienda ricadente in zona vulnerabile da nitrati: l'azienda con più del 25 per cento della superficie agricola utilizzata (**SAU**) in **conduzione** ricadente in zona designata come vulnerabile da nitrati di origine agricola. Qualora l'azienda disponga di più Unità Tecniche-Economiche (UTE), tale classificazione si applica a ciascuna UTE separatamente.

Elementi di controllo	Tipo di controllo	Epoca di controllo	Azioni correttive	Mancato rispetto dell'impegno	Livello di disaggregazione	Esclusioni / Riduzioni	Specifiche	Base giuridica della penalizzazione
I13.1.1.B Conservare in azienda per l'intero periodo di impegno la documentazione in caso di ricorso a contoterzisti o a servizi di noleggio	<u>In loco</u> [Documentale (contratti, fatture)]	Entro i termini previsti dall'Organismo pagatore	Non previste	Assenza della documentazione relativa al ricorso a contoterzisti o servizi di noleggio	SOI di Azione 1 interessata dalla distribuzione di reflui non palabili tramite contoterzi o con macchine / attrezzature a noleggio	Esclusione dal pagamento della SOI inadempiente per ciascuna annualità di accertamento	Recupero dei premi eventualmente già erogati per ciascuna annualità di mancato rispetto dell'impegno	D. Masaf n. 93348 del 26/02/2024 Art. 12 (Applicazione delle riduzioni o esclusioni per inosservanza degli impegni e altri obblighi per interventi connessi alla superficie e agli animali)
I13.1.1.C I contratti e le fatture (relative al ricorso a contoterzisti o servizi di noleggio) devono essere dettagliate rispetto al lavoro svolto	<u>In loco</u> [Documentale (contratti, fatture)]	Entro i termini previsti dall'Organismo pagatore	Non previste	I contratti e le fatture (relative al ricorso a contoterzisti o servizi di noleggio) non sono dettagliati rispetto al lavoro svolto (1)	SOI di Azione 1 interessata dalla distribuzione di reflui non palabili tramite contoterzi o con macchine / attrezzature a noleggio	Riduzione del pagamento spettante nell'anno di accertamento, secondo GED Entità Bassa: incidenza della SOI interessata dalla violazione sulla SOI complessiva > 10% e fino al 40% Media: incidenza della SOI interessata dalla violazione sulla SOI complessiva > 40% e fino al 80% Alta: incidenza della SOI interessata dalla violazione sulla SOI complessiva > 80% Gravità: media Durata: come entità		

(1)

I contratti e le fatture per il servizio di contoterzi devono riportare:

- l'indicazione della tecnica / attrezzatura utilizzata;
- la superficie per la quale viene reso il servizio (informazione necessaria sulla fattura);
- il periodo nel quale viene svolto il servizio.

I contratti e le fatture per il servizio di noleggio devono riportare:

- la descrizione e il modello dell'attrezzatura;
- il periodo relativo al noleggio.

Inoltre, i contratti sia per il servizio di contoterzi, sia per il servizio di noleggio, devono essere sottoscritti perlomeno dalla ditta che eroga il servizio

Impegno I13.1.2	Dare comunicazione preventiva dell'avvio delle operazioni di distribuzione
Pertinenti impegni di condizionalità	Nessun impegno

Elementi di controllo	Tipo di controllo	Epoca di controllo	Azioni correttive	Mancato rispetto dell'impegno	Livello di disaggregazione	Esclusioni / Riduzioni	Specifiche	Base giuridica della penalizzazione
I13.1.2.A Comunicare all'ente istruttore, con almeno 5 giorni di anticipo, l'avvio delle operazioni di distribuzione dei reflui in campo e i terreni interessati	Amministrativo [Informatico] <u>In loco</u> [Visivo / Documentale (Comunicazioni di avvio operazioni in campo)]	Entro i termini previsti dall'Organismo pagatore	Non previste	Comunicazione preventiva non inviata nei tempi previsti: trasmessa prima dell'avvio delle operazioni di distribuzione, ma con meno di 5 giorni di anticipo	SOI di Azione 1 interessata dalla violazione	Riduzione del pagamento spettante nell'anno di accertamento, secondo GED Entità Bassa: incidenza della SOI interessata dalla violazione sulla SOI complessiva > 10% e fino al 40% Media: incidenza della SOI interessata dalla violazione sulla SOI complessiva > 40% e fino all'80% Alta: incidenza della SOI interessata dalla violazione sulla SOI complessiva > 80% Gravità: come entità Durata: sempre bassa		D. Masaf n. 93348 del 26/02/2024 Art. 12 (Applicazione delle riduzioni o esclusioni per inosservanza degli impegni e altri obblighi per interventi connessi alla superficie e agli animali)
				Comunicazione preventiva non inviata nei tempi previsti: trasmessa dopo l'avvio delle operazioni di distribuzione, ma prima della fine	SOI di Azione 1 interessata dalla violazione	Riduzione del pagamento spettante nell'anno di accertamento, secondo GED Entità Bassa: incidenza della SOI interessata dalla violazione sulla SOI complessiva > 10% e fino al 40% Media: incidenza della SOI interessata dalla violazione sulla SOI complessiva > 40% e fino all'80% Alta: incidenza della SOI interessata dalla violazione sulla SOI complessiva > 80% Gravità: come entità Durata: come entità		
				Comunicazione preventiva non inviata nei tempi previsti: trasmessa dopo la fine delle operazioni di distribuzione	SOI di Azione 1 interessata dalla violazione	Esclusione dal pagamento nell'anno di accertamento		
					Rimanente SOI aziendale di Azione 1	Riduzione del rimanente pagamento spettante nell'anno di accertamento, secondo GED Entità Bassa: incidenza della SOI interessata dalla violazione sulla SOI complessiva > 10% e fino al 40% Media: incidenza della SOI interessata dalla violazione sulla SOI complessiva > 40% e fino all'80% Alta: incidenza della SOI interessata dalla violazione sulla SOI complessiva > 80% Gravità: come entità Durata: come entità		

Elementi di controllo	Tipo di controllo	Epoca di controllo	Azioni correttive	Mancato rispetto dell'impegno	Livello di disaggregazione	Esclusioni / Riduzioni	Specifiche	Base giuridica della penalizzazione
I13.1.2.B Per poter ricevere il pagamento annuale, le superfici sotto impegno devono essere state oggetto di almeno una comunicazione di avvio delle operazioni di distribuzione dei reflui in campo, riferita all'annualità di impegno.	Amministrativo [Informatico] <u>In loco</u> [Visivo / Documentale (Comunicazioni di avvio operazioni in campo)]	Entro i termini previsti dall'Organismo pagatore	Non previste	SOI non oggetto di comunicazione preventiva per ciascuna annualità di impegno: inferiore o uguale all'80% della SOI totale	SOI di Azione 1 interessata dalla violazione	Esclusione dal pagamento nell'anno di accertamento		D. Masaf n. 93348 del 26/02/2024 Art. 12 (Applicazione delle riduzioni o esclusioni per inosservanza degli impegni e altri obblighi per interventi connessi alla superficie e agli animali)
				SOI non oggetto di comunicazione preventiva per ciascuna annualità di impegno: superiore all'80% della SOI totale	Tutta la SOI di Azione 1	Riduzione del rimanente pagamento spettante nell'anno di accertamento, secondo GED Entità Bassa: incidenza della SOI interessata dalla violazione sulla SOI complessiva > 10% e fino al 20% Media: incidenza della SOI interessata dalla violazione sulla SOI complessiva > 20% e fino al 40% Alta: incidenza della SOI interessata dalla violazione sulla SOI complessiva > 40% e fino all'80% Gravità: come entità Durata: come entità	Recupero dei premi eventualmente già erogati nell'anno	

(1)

L'elemento di controllo si applica anche se la superficie è già stata oggetto di Comunicazione di avvio operazioni in campo.

Elementi di controllo	Tipo di controllo	Epoca di controllo	Azioni correttive	Mancato rispetto dell'impegno	Livello di disaggregazione	Esclusioni / Riduzioni	Specifiche	Base giuridica della penalizzazione
I13.1.2.D La documentazione relativa alle distribuzioni effettuate fra l'inizio del periodo di impegno (01/01/2025) e la presentazione della domanda di aiuto / pagamento non è stata trasmessa nei termini previsti (1) (2)	<u>Amministrativo</u> [Documentale (Dichiarazione integrativa, fatture e contratti contoterzi / noleggio)]	Entro i termini previsti dall'Organismo pagatore	Entro 10 giorni dalla data della contestazione, a seguito del riscontro di mancato invio della documentazione integrativa	Mancato invio – entro i termini - della documentazione relativa alle distribuzioni effettuate tra il 01/01/2025 e la presentazione della domanda di aiuto / pagamento	SOI di Azione 1 senza documentazione relativa alle distribuzioni effettuate tra il 01/01/2025 e la presentazione della domanda di aiuto / pagamento	Riduzione del pagamento spettante nell'anno di accertamento, secondo GED Entità <u>Bassa</u> : documentazione inviata dopo il termine ultimo previsto dal bando, ma entro il 30° giorno successivo <u>Media</u> : documentazione inviata dopo il 30° giorno successivo, ma entro il 60° giorno successivo <u>Alta</u> : documentazione inviata dopo il 60° giorno successivo Gravità : come entità Durata : come entità (3)		D. Masaf n. 93348 del 26/02/2024 Art. 12 (Applicazione delle riduzioni o esclusioni per inosservanza degli impegni e altri obblighi per interventi connessi alla superficie e agli animali)
				Mancato riscontro all'azione correttiva o riscontro parziale	SOI di Azione 1 senza documentazione relativa alle distribuzioni effettuate tra il 01/01/2025 e la presentazione della domanda di aiuto / pagamento	Si rimanda all'applicazione dell'elemento di controllo I13.1.2.B		

(1)

Il controllo amministrativo:

- per quanto riguarda la documentazione relativa alle distribuzioni effettuate fra l'inizio del periodo di impegno e la presentazione della domanda di aiuto / pagamento, si applica solo nell'anno di presentazione della domanda di aiuto / pagamento e solo se una parte della SOI o tutta la SOI non è oggetto di almeno una comunicazione di avvio operazioni in campo;
- per quanto riguarda le fatture e contratti relativi a servizi di contoterzi / noleggio, si applica solo nell'anno di presentazione della domanda di aiuto / pagamento e solo se il beneficiario non dispone in proprio di macchine / attrezzature idonee.

(2)

I beneficiari hanno l'obbligo di **trasmettere a sistema la comunicazione preventiva delle operazioni di distribuzione dei reflui dalla data di presentazione della domanda di aiuto**.

Le distribuzioni effettuate **fra l'inizio del periodo di impegno (01/01/2025) e la presentazione della domanda di aiuto/pagamento** potranno essere riconosciute a posteriori su base documentale, a condizione che l'agricoltore trasmetta a sistema, tramite la funzionalità "Comunicazione per invio documentazione integrativa":

- un'apposita dichiarazione integrativa (secondo i modelli predisposti dalla Regione);
- nel caso di ricorso a contoterzisti, la documentazione quali contratti e fatture, che devono essere dettagliate rispetto al lavoro svolto (attrezzatura utilizzata, tecnica adottata), relativa alle operazioni antecedenti la presentazione della domanda.

La documentazione di cui sopra deve essere trasmessa **entro 60 giorni dalla pubblicazione sul Bollettino Ufficiale della Regione Piemonte della graduatoria definitiva**.

(3)

I giorni di ritardo si calcolano prendendo come riferimento la data di trasmissione della "Comunicazione per invio documentazione integrativa"

Impegno I13.1.3	Non utilizzare sulle superfici oggetto di impegno i fanghi di depurazione tal quali e ogni altro rifiuto recuperato in operazioni R10 a beneficio dell'agricoltura ai sensi della parte IV del D.Lgs 152/2006. Utilizzare esclusivamente fertilizzanti riconosciuti ai sensi del Regolamento (UE) 2019/1009.
Pertinenti impegni di condizionalità	Nessun impegno

Elementi di controllo	Tipo di controllo	Epoca di controllo	Azioni correttive	Mancato rispetto dell'impegno	Livello di disaggregazione	Esclusioni / Riduzioni	Specifiche	Base giuridica della penalizzazione
I13.1.3 Divieto di utilizzo di fanghi di depurazione tal quali e ogni altro rifiuto recuperato in operazioni R10 e uso esclusivo dei soli fertilizzanti riconosciuti ai sensi del Regolamento (UE) 2019/1009	<u>In loco</u> [Visivo]	Entro i termini previsti dall'Organismo pagatore	Non previste	SOI sulla quale sono stati utilizzati fanghi, altri rifiuti recuperati o fertilizzanti non riconosciuti ai sensi del Regolamento (UE) 2019/1009: inferiore o uguale al 50% della SOI totale	SOI di Azione 1 interessata dalla violazione	Esclusione dal pagamento nell'anno di accertamento		D. Masaf n. 93348 del 26/02/2024 Art. 12 (Applicazione delle riduzioni o esclusioni per inosservanza degli impegni e altri obblighi per interventi connessi alla superficie e agli animali)
				SOI sulla quale sono stati utilizzati fanghi, altri rifiuti recuperati o fertilizzanti non riconosciuti ai sensi del Regolamento (UE) 2019/1009: superiore al 50% della SOI totale	Rimanente SOI aziendale di Azione 1	Riduzione del rimanente pagamento spettante nell'anno di accertamento, secondo GED Entità Bassa: incidenza della SOI interessata dalla violazione sulla SOI complessiva > 5% e fino al 20% Media: incidenza della SOI interessata dalla violazione sulla SOI complessiva > 20% e fino al 35% Alta: incidenza della SOI interessata dalla violazione sulla SOI complessiva > 35% e fino al 50% Gravità: come entità Durata: come entità		

Impegno I13.1.4	Non utilizzare macchine con sistemi di distribuzione tramite piatto deviatore
Pertinenti impegni di condizionalità	Nessun impegno

Elementi di controllo	Tipo di controllo	Epoca di controllo	Azioni correttive	Mancato rispetto dell'impegno	Livello di disaggregazione	Esclusioni / Riduzioni	Specifiche	Base giuridica della penalizzazione
I13.1.4 Non utilizzare macchine con sistemi di distribuzione tramite piatto deviatore	<u>In loco</u> [Visivo]	Entro i termini previsti dall'Organismo pagatore	Non previste	Distribuzione dei reflui non palabili tramite piatto deviatore	Tutta la SOI di Azione 1	Inadempienza grave di per sé, con l'esclusione totale dal pagamento nell'anno di accertamento e nell'anno successivo	Recupero dei premi eventualmente già erogati nell'anno di mancato rispetto dell'impegno	D. Masaf n. 93348 del 26/02/2024 Art. 12 (Applicazione delle riduzioni o esclusioni per inosservanza degli impegni e altri obblighi per interventi connessi alla superficie e agli animali)

IMPEGNI - Azione 13.2

Impegno I13.2.1	Effettuare le distribuzioni esclusivamente con incorporazione immediata
Pertinenti impegni di condizionalità	CGO2 - Il CGO 2, in linea con la Direttiva Nitrati, definisce il rispetto di obblighi (amministrativi, quantitativi, spaziali e temporali) per l'utilizzo degli effluenti zootecnici e dei digestati nelle zone vulnerabili ai nitrati da fonte agricola

Elementi di controllo	Tipo di controllo	Epoca di controllo	Azioni correttive	Mancato rispetto dell'impegno	Livello di disaggregazione	Esclusioni / Riduzioni	Specifiche	Base giuridica della penalizzazione
I13.2.1.A Tutte le distribuzioni in campo devono essere eseguite esclusivamente con le modalità previste dal bando (1)	<u>In loco</u> [Visivo / Documentale (Comunicazioni di avvio operazioni in campo)]	Entro i termini previsti dall'Organismo pagatore	Non previste	SOI non interessata dalla distribuzione dei reflui palabili con le modalità previste dal bando: inferiore o uguale al 50% della SOI totale (2)	SOI di Azione 2 interessata dalla violazione	Esclusione dal pagamento nell'anno di accertamento		D. Masaf n. 93348 del 26/02/2024
				Rimanente SOI aziendale di Azione 2 Entità Bassa: incidenza della SOI interessata dalla violazione sulla SOI complessiva > 5% e fino al 20% Media: incidenza della SOI interessata dalla violazione sulla SOI complessiva > 20% e fino al 35% Alta: incidenza della SOI interessata dalla violazione sulla SOI complessiva > 35% e fino al 50% Gravità: come entità Durata: come entità		Riduzione del rimanente pagamento spettante nell'anno di accertamento, secondo GED		Art. 12 (Applicazione delle riduzioni o esclusioni per inosservanza degli impegni e altri obblighi per interventi connessi alla superficie e agli animali) Art. 13 (Contestuale inosservanza degli impegni pertinenti di condizionalità): solo per le aziende ricadenti in Zona Vulnerabile da Nitrati, ai sensi del Regolamento regionale 29 ottobre 2007, n. 10/R e in caso di mancato rispetto degli obblighi (amministrativi, quantitativi, spaziali e temporali)
				SOI non interessata dalla distribuzione dei reflui palabili con le modalità previste dal bando: superiore al 50% della SOI totale	Tutta la SOI di Azione 2	Esclusione totale dal pagamento nell'anno di accertamento	Recupero dei premi eventualmente già erogati nell'anno	(3)

(1)Se l'azienda dispone di macchine / attrezzature non rispondenti alle tecniche previste dal bando, si applica il **Criterio di ammissibilità CR06****(2)**

La SOI non interessata dalla distribuzione dei reflui non palabili con le tecniche previste dal bando (SOI interessata dalla violazione) è tutta la superficie della Comunicazione di avvio operazioni in campo oggetto del controllo in loco.

(3)Azienda ricadente in zona vulnerabile da nitrati: l'azienda con più del 25 per cento della superficie agricola utilizzata (**SAU**) in **conduzione** ricadente in zona designata come vulnerabile da nitrati di origine agricola. Qualora l'azienda disponga di più Unità Tecniche-Economiche (UTE), tale classificazione si applica a ciascuna UTE separatamente.

Elementi di controllo	Tipo di controllo	Epoca di controllo	Azioni correttive	Mancato rispetto dell'impegno	Livello di disaggregazione	Esclusioni / Riduzioni	Specifiche	Base giuridica della penalizzazione
I13.2.1.B Conservare in azienda per l'intero periodo di impegno la documentazione in caso di ricorso a contoterzisti o a servizi di noleggio	<u>In loco</u> [Documentale (contratti, fatture)]	Entro i termini previsti dall'Organismo pagatore	Non previste	Assenza della documentazione relativa al ricorso a contoterzisti o servizi di noleggio	SOI di Azione 2 interessata dalla distribuzione di reflui palabili tramite contoterzi o con macchine / attrezzature a noleggio	Esclusione dal pagamento della SOI inadempiente per ciascuna annualità di accertamento	Recupero dei premi eventualmente già erogati per ciascuna annualità di mancato rispetto dell'impegno	D. Masaf n. 93348 del 26/02/2024 Art. 12 (Applicazione delle riduzioni o esclusioni per inosservanza degli impegni e altri obblighi per interventi connessi alla superficie e agli animali)
I13.2.1.C I contratti e le fatture (relative al ricorso a contoterzisti o servizi di noleggio) devono essere dettagliate rispetto al lavoro svolto	<u>In loco</u> [Documentale (contratti, fatture)]	Entro i termini previsti dall'Organismo pagatore	Non previste	I contratti e le fatture (relative al ricorso a contoterzisti o servizi di noleggio) non sono dettagliati rispetto al lavoro svolto (1)	SOI di Azione 2 interessata dalla distribuzione di reflui palabili tramite contoterzi o con macchine / attrezzature a noleggio	Riduzione del pagamento spettante nell'anno di accertamento, secondo GED Entità Bassa: incidenza della SOI interessata dalla violazione sulla SOI complessiva > 10% e fino al 40% Media: incidenza della SOI interessata dalla violazione sulla SOI complessiva > 40% e fino all'80% Alta: incidenza della SOI interessata dalla violazione sulla SOI complessiva > 80% Gravità: media Durata: come entità		

(1)

I contratti e le fatture per il servizio di contoterzi devono riportare:

- l'indicazione dell'attrezzatura utilizzata;
- la superficie per la quale viene reso il servizio (informazione necessaria sulla fattura);
- il periodo nel quale viene svolto il servizio.

I contratti e le fatture per il servizio di noleggio devono riportare:

- la descrizione e il modello dell'attrezzatura;
- il periodo relativo al noleggio.

Inoltre, i contratti sia per il servizio di contoterzi, sia per il servizio di noleggio, devono essere sottoscritti perlomeno dalla ditta che eroga il servizio

Impegno I13.2.2	Dare comunicazione preventiva dell'avvio delle operazioni di distribuzione
Pertinenti impegni di condizionalità	Nessun impegno

Elementi di controllo	Tipo di controllo	Epoca di controllo	Azioni correttive	Mancato rispetto dell'impegno	Livello di disaggregazione	Esclusioni / Riduzioni	Specifiche	Base giuridica della penalizzazione
I13.1.2.A Comunicare all'ente istruttore, con almeno 5 giorni di anticipo, l'avvio delle operazioni di distribuzione dei reflui in campo e i terreni interessati	Amministrativo [Informatico] <u>In loco</u> [Visivo / Documentale (Comunicazioni di avvio operazioni in campo)]	Entro i termini previsti dall'Organismo pagatore	Non previste	Comunicazione preventiva non inviata nei tempi previsti: trasmessa prima dell'avvio delle operazioni di distribuzione, ma con meno di 5 giorni di anticipo	SOI di Azione 2 interessata dalla violazione	Riduzione del pagamento spettante nell'anno di accertamento, secondo GED Entità Bassa: incidenza della SOI interessata dalla violazione sulla SOI complessiva > 10% e fino al 40% Media: incidenza della SOI interessata dalla violazione sulla SOI complessiva > 40% e fino all'80% Alta: incidenza della SOI interessata dalla violazione sulla SOI complessiva > 80% Gravità: come entità Durata: sempre bassa		D. Masaf n. 93348 del 26/02/2024 Art. 12 (Applicazione delle riduzioni o esclusioni per inosservanza degli impegni e altri obblighi per interventi connessi alla superficie e agli animali)

Elementi di controllo	Tipo di controllo	Epoca di controllo	Azioni correttive	Mancato rispetto dell'impegno	Livello di disaggregazione	Esclusioni / Riduzioni	Specifiche	Base giuridica della penalizzazione
I13.2.2.B Per poter ricevere il pagamento annuale, le particelle sotto impegno devono essere state oggetto di almeno una comunicazione di avvio delle operazioni di distribuzione dei reflui, riferita all'annualità di impegno.	Amministrativo [Informatico / Documentale] <u>In loco</u> [Visivo / Documentale (Comunicazioni di avvio operazioni in campo)]	Entro i termini previsti dall'Organismo pagatore	Non previste	SOI non oggetto di comunicazione preventiva per ciascuna annualità di impegno: inferiore o uguale all'80% della SOI totale	SOI di Azione 2 interessata dalla violazione	Esclusione dal pagamento nell'anno di accertamento		D. Masaf n. 93348 del 26/02/2024 Art. 12 (Applicazione delle riduzioni o esclusioni per inosservanza degli impegni e altri obblighi per interventi connessi alla superficie e agli animali)
				SOI non oggetto di comunicazione preventiva per ciascuna annualità di impegno: superiore all'80% della SOI totale	Rimanente SOI aziendale di Azione 2	Riduzione del rimanente pagamento spettante nell'anno di accertamento, secondo GED Entità: Bassa: incidenza della SOI interessata dalla violazione sulla SOI complessiva > 10% e fino al 20% Media: incidenza della SOI interessata dalla violazione sulla SOI complessiva > 20% e fino al 40% Alta: incidenza della SOI interessata dalla violazione sulla SOI complessiva > 40% e fino all'80% Gravità: come entità Durata: come entità		
I13.2.2.C La comunicazione va fornita per tutte le distribuzioni di reflui in campo svolte nel corso dell'anno sulla SOI (1)	<u>In loco</u> [Visivo / Documentale (eventuali fatture di servizio di contoterzi)]	Entro i termini previsti dall'Organismo pagatore	Non previste	SOI interessata dalla distribuzione di reflui in campo con le tecniche previste dal bando, ma non oggetto di comunicazione preventiva	Tutta la SOI di Azione 2	Esclusione totale dal pagamento nell'anno di accertamento	Recupero dei premi eventualmente già erogati nell'anno	
				SOI interessata dalla distribuzione di reflui in campo NON con le tecniche previste dal bando, ma non oggetto di comunicazione preventiva	Tutta la SOI di Azione 2	Riduzione del rimanente pagamento spettante nell'anno di accertamento, secondo GED Entità: bassa Gravità: bassa Durata: bassa		
						Esclusione totale dal pagamento nell'anno di accertamento	Recupero dei premi eventualmente già erogati nell'anno	

(1)

L'elemento di controllo si applica anche se la superficie è già stata oggetto di Comunicazione di avvio operazioni in campo.

Elementi di controllo	Tipo di controllo	Epoca di controllo	Azioni correttive	Mancato rispetto dell'impegno	Livello di disaggregazione	Esclusioni / Riduzioni	Specifiche	Base giuridica della penalizzazione
I13.2.2.D La documentazione relativa alle distribuzioni effettuate fra l'inizio del periodo di impegno (01/01/2025) e la presentazione della domanda di aiuto / pagamento non è stata trasmessa nei termini previsti (1) (2)	Amministrativo [Documentale (Dichiarazione integrativa, fatture e contratti contoterzi / noleggio)]	Entro i termini previsti dall'Organismo pagatore	Entro 10 giorni dalla data della contestazione a seguito del riscontro di mancato invio della documentazione integrativa	Mancato invio – entro i termini - della documentazione relativa alle distribuzioni effettuate tra il 01/01/2025 e la presentazione della domanda di aiuto / pagamento	SOI di Azione 2 senza documentazione relativa alle distribuzioni effettuate tra il 01/01/2025 e la presentazione della domanda di aiuto / pagamento	Riduzione del pagamento spettante nell'anno di accertamento, secondo GED Entità Bassa: documentazione inviata dopo il termine ultimo previsto dal bando, ma entro il 30° giorno successivo Media: documentazione inviata dopo il 30° giorno successivo Alta: documentazione inviata dopo il 60° giorno successivo Gravità: come entità Durata: come entità (3)		D. Masaf n. 93348 del 26/02/2024 Art. 12 (Applicazione delle riduzioni o esclusioni per inosservanza degli impegni e altri obblighi per interventi connessi alla superficie e agli animali)

(1)

Il controllo amministrativo:

- per quanto riguarda la documentazione relativa alle distribuzioni effettuate fra l'inizio del periodo di impegno e la presentazione della domanda di aiuto / pagamento, si applica solo nell'anno di presentazione della domanda di aiuto / pagamento e solo se una parte della SOI o tutta la SOI non è oggetto di almeno una comunicazione di avvio operazioni in campo;
- per quanto riguarda le fatture e contratti relativi a servizi di contoterzi / noleggio, si applica solo nell'anno di presentazione della domanda di aiuto / pagamento e solo se il beneficiario non dispone in proprio di macchine / attrezzature idonee.

(2)

I beneficiari hanno l'obbligo di **trasmettere a sistema la comunicazione preventiva delle operazioni di distribuzione dei reflui dalla data di presentazione della domanda di aiuto**.

Le distribuzioni effettuate **fra l'inizio del periodo di impegno (01/01/2025) e la presentazione della domanda di aiuto/pagamento** potranno essere riconosciute a posteriori su base documentale, a condizione che l'agricoltore trasmetta a sistema, tramite la funzionalità "Comunicazione per invio documentazione integrativa":

- un'apposita dichiarazione integrativa (secondo i modelli predisposti dalla Regione);
- nel caso di ricorso a contoterzisti, la documentazione quali contratti e fatture, che devono essere dettagliate rispetto al lavoro svolto (attrezzatura utilizzata, tecnica adottata), relativa alle operazioni antecedenti la presentazione della domanda.

La documentazione di cui sopra deve essere trasmessa **entro 60 giorni dalla pubblicazione sul Bollettino Ufficiale della Regione Piemonte della graduatoria definitiva**.

(3)

I giorni di ritardo si calcolano prendendo come riferimento la data di trasmissione della "Comunicazione per invio documentazione integrativa"

Impegno I13.2.3	Non utilizzare sulle superfici oggetto di impegno i fanghi di depurazione tal quali e ogni altro rifiuto recuperato in operazioni R10 a beneficio dell'agricoltura ai sensi della parte IV del D.Lgs 152/2006. Utilizzare esclusivamente fertilizzanti riconosciuti ai sensi del Regolamento (UE) 2019/1009.
Pertinenti impegni di condizionalità	Nessun impegno

Elementi di controllo	Tipo di controllo	Epoca di controllo	Azioni correttive	Mancato rispetto dell'impegno	Livello di disaggregazione	Esclusioni / Riduzioni	Specifiche	Base giuridica della penalizzazione
I13.2.3 Divieto di utilizzo di fanghi di depurazione tal quali e ogni altro rifiuto recuperato in operazioni R10 e uso esclusivo dei soli fertilizzanti riconosciuti ai sensi del Regolamento (UE) 2019/1009	<u>In loco</u> [Visivo]	Entro i termini previsti dall'Organismo pagatore	Non previste	SOI sulla quale sono stati utilizzati fanghi, altri rifiuti recuperati o fertilizzanti non riconosciuti ai sensi del Regolamento (UE) 2019/1009: inferiore o uguale al 50% della SOI totale	SOI di Azione 2 interessata dalla violazione	Esclusione dal pagamento nell'anno di accertamento		D. Masaf n. 93348 del 26/02/2024 Art. 12 (Applicazione delle riduzioni o esclusioni per inosservanza degli impegni e altri obblighi per interventi connessi alla superficie e agli animali)
				SOI sulla quale sono stati utilizzati fanghi, altri rifiuti recuperati o fertilizzanti non riconosciuti ai sensi del Regolamento (UE) 2019/1009: superiore al 50% della SOI totale	Rimanente SOI aziendale di Azione 2	Riduzione del rimanente pagamento spettante nell'anno di accertamento, secondo GED Entità Bassa: incidenza della SOI interessata dalla violazione sulla SOI complessiva > 5% e fino al 20% Media: incidenza della SOI interessata dalla violazione sulla SOI complessiva > 20% e fino all'35% Alta: incidenza della SOI interessata dalla violazione sulla SOI complessiva > 35% e fino al 50% Gravità: come entità Durata: come entità		